



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 16 del 6 Febbraio 2013

Ambiente

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364221- 364211- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 10.12.2012, n. 840

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Autorità d'Ambito n. 1 Teramo (AdA TE). Nomina Commissario "ad acta" 5

DELIBERAZIONE 17.12.2012, n. 892

DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini.8

DELIBERAZIONE 17.12.2012, n. 893

D.Lgs 3.0.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", ITACA - Associazione per lo sviluppo locale, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: "Rifiuto a km 0". Approvazione.....28

DELIBERAZIONE 27.12.2012, n. 919

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 943 del 23.12.2011 - DGR n. n. 414 del 02.07.2012. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti. ubicati nella Provincia di L'Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati.41

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.10.2012, n. DA21/36

POR FERS Abruzzo 2007 - 2013. ASSE IV "Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati". Disimpegno € 4.500.000,00 (Euro quattromilioni cinquecentomila/00).....51

DETERMINAZIONE 06.12.2012, n. DA21/72

Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo e Conai denominato "Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio" - Progetto Ecocard - Approvazione protocollo operativo -Progetto Ecocard53

DETERMINAZIONE 28.12.2012, N. DA21/78

**Causa C-135/05 - Procedura di infrazione UE 2003/2077 "Discariche abusive e incontrollate".
Rapporti di aggiornamento del SGR (22.10.2012 - 12.12.2012).64**

DETERMINAZIONE 02.01.2013, n. DA21/1

**Progetto "Isole eco-didattiche". Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio
Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d'igiene urbana
aderenti. Liquidazione67**

DETERMINAZIONE 10.01.2013, n. DA21/3

**D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 -
D.G.R. n. 777 del 11.10.2010 avente per oggetto: « D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato
Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento». Sito ex-discarda RU nel
Comune di PENNE (PE) in località "S.M. Mirabello", Scheda ARTA PE220007. Esclusione.71**

DETERMINAZIONE 15.01.2013, D21/5

**D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 -
DGR n. 777 dell'11.10.2010. Discarica pubblica dismessa in località "Bosco Motticce" nel Comune
di San Salvo (CH), codice ARTA VS220018. Approvazione progetto di bonifica/messa in sicurezza
permanente.....73**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.12.2012, n. 840

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Autorità d'Ambito n. 1 Teramo (AdA TE). Nomina Commissario "ad acta"

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una moderna gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che presuppone un efficace ruolo degli organismi interessati ed una efficiente rete impiantistica di smaltimento e recupero degli stessi;

CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, ha previsto:

- all'art. 13 "Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani", che la gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- all'art. 15 "Forme di cooperazione", che i Comuni appartenenti a ciascun ATO costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato "Autorità d'Ambito" (AdA), ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che con atto costitutivo Repertorio n. 26602 del 17.11.2008, ufficiale rogante Avv.to Carlo Pirozzolo, è stata costituita l'Autorità d'Ambito n. 1, denominata "AdA TE", dei Comuni della Provincia di Teramo (n. 47), avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di propria autonomia organizzativa, in attuazione dell'ex art. 14, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

PRESO ATTO della comunicazione effettuata tramite e-mail del 26.04.2012, da parte del Sindaco del Comune di Sant'Egidio (TE), Sig. Rando Angelini, in qualità di Presidente dell'AdA n. 1 di Teramo, acquisita al SGR con prot.n. RA/114917 del 18.05.2012, nella quale si afferma: "omissis ... Vi informo che in data 27 marzo u.s. ho rassegnato le dimissioni dall'incarico ricoperto nel citato organismo congiuntamente ai consiglieri del CdA, mentre il Direttore si era già dimesso in precedenza. Da quella data di fatto si è sospesa ogni attività. Allo stato dell'arte detto ente è privo di qualsiasi organo di gestione e di governo. L'unico organismo ancora operante è l'Assemblea dei Sindaci con compiti esclusivamente di indirizzo. A sostegno della presente allego, per opportuna conoscenza, la lettera delle dimissioni dei componenti del CdA nonché quella del Direttore. .. omissis";

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 196 in materia di "Competenze delle Regioni";
- l'art. 200 che prevede che "La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199, .. omissis", a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e che agli stessi, ai sensi dell'art. 201 dello stesso: "omissis... è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

VISTA la L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare l'art. 54 "Vigilanza ed attività sostitutiva" che dispone:

- al comma 3 "La Regione esercita le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata inadempienza degli Enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali";
- al comma 4 "I poteri sostitutivi provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal Presidente della Provincia e dal Presidente della

Regione, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario ad acta”

RICHIAMATA la DGR n. 286 del 07.04.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – Istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi tipo della Convezione e dello Statuto”, pubblicata sul BURA n. 36 Speciale Ambiente del 02.05.2008;

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ” e s.m.i. (T.U.E.L.);

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. DR4/21803 del 1° dicembre 2009, inviata all’AdA n. 1 di Teramo, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. art. 15 e 16. Stato attività dell’AdA TE n. 1. Richiesta informazioni e sollecito adempimenti successivi alla costituzione”;

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/119926 del 24.05.2012 del SGR, inviata all’AdA n. 1 di Teramo (nonché al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alla Protezione Civile Ambiente, al Presidente della Provincia di Teramo e al Direttore dell’Area Protezione Civile Ambiente), con la quale è stato comunicato l’avvio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., del procedimento amministrativo per la nomina di un commissario “ad acta”, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., nota rimasta priva di riscontro;

VISTO l’articolo 2, comma 186-bis della **legge 23 dicembre 2009, n. 191** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010”, come novellato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” convertito dalla **legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i.** (pubblicata in G.U. 27.03.2010, n. 72), che ha previsto:
“Omissis ...

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità

d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge... omissis”;

VISTO il DPCM del 25.03.2011, recante: “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. 31.03.2011, n. 74), che ha prorogato al **31.12.2011**, il termine di cui all’art. 2, comma 186-bis, della legge 23.12.2009, n. 191, proroga che ha garantito un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché all’apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso;

VISTO il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 ed in particolare l’art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici”;

VISTO il D.L. 24.01.2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24.03.2012, n. 27;

CONSIDERATO che, inizialmente era stato fissato al **27.03.2011** il termine di legge decorso trascorso il quale:

a) venivano soppresse le Autorità d’Ambito Territoriale, di cui agli articoli 148 (Autorità d’Ambito per la gestione delle risorse idriche) e 201 (Autorità d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- b) ogni atto compiuto dalle Autorità era da considerarsi nullo;
- c) venivano abrogati gli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, successivamente, il termine è stato prorogato al **31.12.2012** con legge 24.02.2012, n. 14 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27.02.2012 S.O. n. 36;*

PRESO ATTO che gli organi direttivi dell’AdA n. 1 di Teramo (AdA TE), non sono stati ricostituiti, anche a seguito della nota del SGR prot.n. RA/119926 del 24.05.2012 e che necessita garantire l’attività ordinaria della stessa, anche per procedere ai sensi della legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i., alla formale soppressione dell’AdA n. 1 di Teramo (AdA TE);

RITENUTO che allo stato degli atti si rende necessario dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 54, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., per la nomina di un commissario *“ad acta”*, che dovrà provvedere all’adozione di tutti gli atti d’ordine tecnico ed amministrativo, al fine di procedere alla formale soppressione dell’AdA n. 1 Teramo (AdA TE), ed in particolare:

- a) *verificare lo stato dell’attività amministrativa svolta dall’AdA, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate dal quadro normativo nazionale e regionale di settore vigente e/o da disposizioni attuative emanate dagli Enti interessati;*
- b) *provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per procedere alla soppressione dell’AdA n. 1 Teramo, come previsto dalla legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i.;*
- c) *trasmettere agli Enti e soggetti interessati gli atti riferiti all’attività di cui alle lettere a) e b);*

CONSIDERATO tra l’altro, che l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia ed efficienza, che impongono alla pubblica amministrazione di

ottenere un determinato risultato impiegando le risorse a disposizione in modo ottimale;

RITENUTO di stabilire che l’indennità da attribuirsi al commissario *“ad acta”*, sarà a totale carico del bilancio dell’AdA n. 1 di Teramo, la cui entità sarà stabilita dal decreto del Presidente della Giunta regionale conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti;

CONSIDERATO di dover far carico al commissario *“ad acta”* di relazionare sull’attività condotta e sugli adempimenti posti in essere, data l’importanza e l’urgenza dell’intervento in parola;

RITENUTO che il commissario *“ad acta”* provvederà all’adozione di ogni atto, anche in via di autotutela ed in applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATO che ai sensi delle vigenti norme regionali, la durata dell’incarico del commissario *“ad acta”*, sarà predefinita ed eventualmente rinnovabile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti;

VISTI
il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la legge n. 42/2010 e s.m.i.
la L.R. 45/2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** delle dimissioni degli organi direttivi dell'AdA n. 1 Teramo (anche "AdA TE"), Presidente, Consiglio direttivo e Direttore, dimissioni comunicate, con nota del 26.04.2012, dal Sindaco del Comune di Sant'Egidio, Sig Rando Angelini, in qualità di Presidente dell'AdA n. 1 di Teramo;
2. **di prendere atto** che gli Organi direttivi dell'AdA n. 1 di Teramo (AdA TE), Presidente e Consiglio direttivo, non sono stati ricostituiti, anche a seguito della nota del SGR prot.n. RA/119926 del 24.05.2012 e che, comunque, necessita procedere, ai sensi della legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i., alla formale soppressione dell'AdA n. 1 di Teramo (AdA TE);
3. **di demandare** al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., l'adozione degli atti necessari per la nomina di un commissario "ad acta", al fine di procedere alla formale soppressione dell'AdA n. 1 Teramo (AdA TE) ed in particolare:
 - a) *verificare lo stato dell'attività amministrativa svolta dall'AdA, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dal quadro normativo nazionale e regionale di settore vigente e/o da disposizioni attuative emanate dagli Enti interessati;*
 - b) *provvedere all'emanazione dei provvedimenti necessari per procedere alla soppressione dell'AdA n. 1 Teramo, come previsto dalla legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i.;*
4. **di rinviare** al successivo atto del Presidente della Giunta Regionale, la definizione dei contenuti dell'incarico e della sua scadenza, le modalità di esecuzione del mandato, gli oneri relativi all'espletamento dell'incarico

stesso e quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività;

5. **di notificare** il presente provvedimento all'Autorità d'Ambito n. 1 di Teramo c/o il Comune di Sant'Egidio (TE), alla Provincia di Teramo, al competente Ufficio Territoriale del Governo, per quanto di loro rispettiva competenza;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.12.2012, n. 892

DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'amianto, come rifiuto e materiale in opera (MCA);

CONSIDERATO che con la **DGR n. 347 del 03.05.2010** avente per oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009" e s.m.i., si è provveduto da parte della Regione Abruzzo a pubblicare, tra l'altro, un "**Bando pubblico**" (*Allegato 4 e relativa modulistica*), per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto e stabilire i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto;

PRESO ATTO che con **Determinazione Dirigenziale n. DR4/130 del 24.11.2011**, avente per oggetto: "DGR n. 347 del 03.05.2006 - Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. - Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto - Approvazione graduatorie", si è provveduto ad approvare le graduatorie dei soggetti, pubblici e privati, aventi diritto ai contributi regionali nonché dei soggetti esclusi;

CONSIDERATO che a seguito dell'attuazione del "Bando pubblico" di cui all'Allegato 4 alla DGR n. 347 del 03.05.2010, sopra richiamata e successivi provvedimenti attuativi, i contributi complessivi a fondo perduto assegnati a Comuni ed a soggetti privati per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, sono risultati pari a € **21.557,00** su una somma complessiva a disposizione di € **250.000,00** (IVA inclusa), impegnati con Determinazione Dirigenziale n. DA21/27 del 19.09.2012;

PRESO ATTO che, a seguito di una valutazione del Servizio regionale competente sulla scarsa utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo da parte dei soggetti interessati (Comuni e singoli cittadini), abbia influito, probabilmente, in relazione al fenomeno, invece, molto diffuso di presenza di amianto sul territorio regionale, un'insufficiente informazione, soprattutto da parte dei Comuni nei confronti dei cittadini;

RITENUTO pertanto, utile riaprire i termini temporali del bando pubblico (scadenza 31.12.2010), al fine di utilizzare le risorse regionali ancora disponibili, pari a € **228.443,00** impegnate con Determinazione Dirigenziale n. DR4/202 del 27.10.2009, e destinarle per finanziare la dismissione e smaltimento di piccole quantitativi di MCA da parte di singoli utenti, considerate le numerose e quotidiane richieste che provengono dal territorio regionale al Servizio Gestione Rifiuti;

RITENUTO di prevedere che la graduatoria degli aventi diritto ai contributi regionali di cui all'attuazione del presente provvedimento possa valere sino ad esaurimento delle risorse disponibili (€ **228.443,00**) e che la graduatoria

che scaturirà dal bando pubblico sarà utilizzata sino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, in caso di non completamento delle assegnazioni delle risorse agli aventi diritto, la stessa sarà valida in caso di assegnazione di ulteriori risorse per le finalità stabilite dal presente provvedimento (dismissione e smaltimento piccoli quantitativi di amianto - MCA);

VISTO il D.Lgs. 25.07.2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" che, in particolare, all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

VISTO il D.P.R. 8.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

VISTO il D.Lgs 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del

26.08.2009, che prevede in particolare:

- all'art. 3, comma 1, lett. a) che il PRA si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera materiali contenenti amianto;
- all'art. 3, comma 1, lett. f), la definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale;

- all'art. 6, comma 5 che i proprietari di immobili in cui sono presenti m.c.a. devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 06.09.94;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale interessanti la gestione del "problema amianto" presente nel territorio regionale:

- **DGR n. 689 del 09.07.2007** avente per oggetto: «Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"», pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007;
- **DGR n. 510 del 25.05.2007** recante: «L.R. 83/2000 - Art. 34. "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007», con la quale, tra l'altro, sono stati destinati € 3.500.000,00 ad "Azioni di recupero ambientale delle aree degradate" (punto 1, lett. d, del dispositivo);
- **DGR n. 1228 del 29.11.2007** avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante «L.R. 83/2000 - Art. 34 Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007 - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di finanziamento - Destinazione fondi all'implementazione e potenziamento dei servizi di RD»";
- **DGR n. 367 del 24.04.2008** avente per oggetto: "Rettifica della DGR n. 1228 del 29.11.2007 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante «L.R. 83/2000 - Art. 34 "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007» - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di

finanziamento - Destinazione fondi all'implementazione e potenziamento dei servizi di RD»;

- **DGR n. 657 del 31.08.2010** avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche e integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009." Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010";

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- **Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006** recante "DGR n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di "Mappatura dell'amianto" (Decreto 101/2003) e di redazione del "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. Nomina del "Comitato Tecnico - Scientifico";
- **Determinazioni Dirigenziali n. DR4/195 del 22.10.2009, n. DR4/205 del 4.11.2009 e n. DR4/03 del 15.01.2010**, con le quali è stata costituita una "Commissione Regionale di Valutazione" (CRV), di cui al punto 3 della DGR n. 211 del 4.05.2009;
- **Determinazione Dirigenziale n. DR4/202 del 27.10.2009** avente per oggetto "Intervento finanziario regionale per la dismissione dei piccoli quantitativi di materiale contenente amianto (MCA) di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1228 del 29.11.2007, n. 367 del 24.04.2008, n. 211 del 4.05.2009. Impegno fondi.", con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 250.000,00, IVA inclusa, sul capitolo di bilancio 292210, U.P.B. 05-02-010, codice SIOPE 2234;
- **Determinazione Dirigenziale n. DA21/27 del 19.09.2012** avente per oggetto "DGR n. 347 del 03.05.2010 - Determinazione

Dirigenziale n. DR4/130 del 24.11.2011. Liquidazione contributi regionali”;

CONSIDERATO che la DGR n. 347/2010 conteneva diversi Allegati tra cui l'Allegato 4 era costituito nel modo seguente:

- **Allegato 4** - *“Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare:*
 - **Allegato 4.1** - *“Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato”;*
 - **Allegato 4.2** - *“Certificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato”;*
 - **Allegato 4.3** - *“Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004”;*
 - **Allegato 4.4** - *“Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”;*
 - **Allegato 4.5** - *“Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”;*
 - **Allegato 4.6** - *“Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.*

VALUTATE positivamente da parte del competente Servizio Gestione Rifiuti (SGR), sentita la “Commissione Regionale di Valutazione” (CRV), le proposte di modifiche all'Allegato 4, comprensivo della modulistica, di cui agli Allegati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 alla DGR n. 347/2010, a seguito di approfondimenti di alcuni aspetti in essi contenuti ed in particolare per:

- rendere più chiari alcuni aspetti procedurali in relazione alla normativa di settore da applicare;
- prevedere che il bando pubblico sia riservato alla sola dismissione di piccoli quantitativi di MCA di singoli privati proprietari di manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. n.11/2009, prendendo atto delle poche richieste presentate a fronte della diffusa presenza sul territorio regionale;
- inserire nella griglia di valutazione la voce I al fine di distinguere e valutare in modo diverso se l'edificio sia in uso o in disuso (con conseguente modifica del punteggio finale da assegnare);
- modificare la dizione sull'IVA per una maggiore chiarezza;
- modificare tutto il “punto C” per rendere le disposizioni più semplici e facilmente applicabili;
- riaprire i termini temporali per la presentazione delle domande limitando la tipologia alla richiesta di singole utenze (cittadini);

RITENUTO opportuno, per avere la massima chiarezza dei testi, revocare gli **Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** alla **DGR n. 347 del 03.05.2010** ed approvare i nuovi **Allegati** come di seguito denominati, con le modifiche e la nuova modulistica proposte dalla “Commissione Regionale di Valutazione” (CRV), **Allegati** parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **Allegato 4** - *“Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare*
 - **Allegato 4.1** - *“Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004”.*
 - **Allegato 4.2** - *“Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.*

- **Allegato 4.3** - “Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”.
- **Allegato 4.4** - “Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.

RITENUTO di stabilire che saranno ammesse le domande dei soggetti interessati inviate alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75 - 65127 PESCARA, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento;

DATO ATTO che, nel rispetto della vigente normativa, gli impegni e le liquidazioni degli oneri necessari al finanziamento dei contributi spettanti ai soggetti interessati per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, saranno oggetto di specifiche successive Determinazioni Dirigenziali;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore regionale dell'Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha reso l'attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi,

Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

VISTI

la legge n. 257/1992;
la L.R. 11/2009;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **di prendere atto** delle proposte di modifiche agli **Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** alla **DGR n. 347 del 03.05.2010**, elaborate dalla “Commissione Regionale di Valutazione” (CRV), in premessa richiamate e condivise dal Servizio Gestione Rifiuti;
2. **di revocare** conseguentemente gli **Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** alla **DGR n. 347 del 03.05.2010** ed approvare i nuovi **Allegati** come di seguito denominati, contenente le modifiche e la nuova modulistica proposte dalla “Commissione Regionale di Valutazione” (CRV), **Allegati** parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **Allegato 4** - “Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare
 - **Allegato 4.1** - “Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004”.
 - **Allegato 4.2** - “Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.

- **Allegato 4.3** - “Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”.
 - **Allegato 4.4** - “Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.
3. **di stabilire** che saranno ammesse le domande dei soggetti interessati inviate alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75 - 65127 PESCARA, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che la graduatoria che scaturirà dal bando pubblico sarà utilizzata sino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, in caso di non completamento delle assegnazioni delle risorse agli aventi diritto, la stessa sarà valida in caso di assegnazione di ulteriori risorse per le

finalità stabilite dal presente provvedimento;

5. **di comunicare** il presente provvedimento alla Direzione Politica per la Salute della Regione Abruzzo (*con invito a comunicare le presenti disposizioni ai Servizi della Direzione interessati ed alle Aziende USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo*), all'ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo (*con l'invito a darne la massima diffusione ai Comuni*);
6. **di incaricare** il competente Servizio Gestione Rifiuti di predisporre ed adottare i successivi atti collegati o connessi all'attuazione di quanto stabilito col presente provvedimento;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto, completo degli Allegati di cui al punto 2) del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Seguono Allegati



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **892** del **17 DIC. 2012**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Fausto Fanti)

Fanti



ALLEGATO 4

BANDO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO

A) ASPETTI GENERALI

Il presente Bando è finalizzato alla riduzione sul territorio regionale di situazioni determinate dalla presenza di amianto che costituiscono un potenziale rischio per la salute pubblica e, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto ancora in opera.

Le norme riportate nel presente Bando trovano applicazione solo se le condizioni di seguito indicate sono tutte pienamente soddisfatte:

- a) i materiali contenenti amianto devono essere classificabili come "compatti" ai sensi del D.M. 06.09.1994, punto 1a);
- b) il quantitativo di materiale da rimuovere e da conferire, con mezzi autorizzati, in impianti autorizzati, deve avere un peso non superiore a **540 kg** verificato a destino, comprensivo degli imballaggi, ed una superficie complessiva di m.c.a. in opera di circa 30 mq;
- c) i lavori devono essere effettuati in situazioni tali da non esporre gli operatori a rischi di salute e sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal punto 7 del D.M. 6 settembre 1994.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate comporta l'esclusione della domanda e la non erogazione dei benefici economici.

B) STIMA DEI COSTI E CONTRIBUTI MASSIMI

I costi per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, dedotti dall'analisi di mercato, sono indicati nel "prezzario medio", di cui all'**Allegato 1** alla DGR n. 347 del 3/05/2010 e s.m.i., di cui il presente Bando è parte integrante e sostanziale.

Le ditte che aderiscono al convenzionamento regionale, dovranno comunque attenersi al suddetto prezzario, applicando un ribasso non inferiore al 20% per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto, riferito a quantitativi non superiori a **540 kg** di peso e di una superficie complessiva di circa 30 mq di m.c.a. in opera.

Il costo medio concordato riguarda unicamente la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto e non include l'eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Il contributo massimo erogabile per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto ancora in opera, non sarà superiore al **70%** della spesa già comprensiva di IVA, e comunque non oltre **€ 1.865,00**.

Per le annualità successive la Giunta regionale si riserva, all'esito della verifica del numero di domande pervenute, di adottare un programma, anche pluriennale, di ulteriore finanziamento degli interventi effettuati, di rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera.

L'erogazione dei contributi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è effettuata sulla base della redazione di una graduatoria basata sulla griglia di parametri elaborati dalla **Commissione Regionale di Valutazione (C.R.V.)**, finalizzate ad individuare le situazioni a maggior rischio per la salute pubblica.

I contributi sono erogati previa attestazione di avvenuta corretta esecuzione dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto ancora in opera e del corretto smaltimento degli stessi, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, oltre che delle procedure previste dal presente Bando.



Indipendentemente dall'ammissione delle domande ai fondi pubblici, i soggetti richiedenti sono obbligati ad eseguire gli interventi di rimozione per i quali hanno richiesto i contributi, in quanto nella domanda viene dichiarata l'obbligatoria necessità dell'intervento in termini di legge.

La scelta da parte di soggetti privati di effettuare i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto mediante ditte non convenzionate non dà diritto all'ammissione delle domande al contributo regionale. La ditta che accetta l'incarico, elabora un preventivo di spesa applicando uno sconto pari ad almeno il 20% sul prezzario di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 347 del 03/05/2010 e s.m.i., presenta il piano di lavoro all'Azienda USL territorialmente competente e ne invia copia del frontespizio corredata del protocollo di accettazione dell'Azienda USL al richiedente.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate comporta l'esclusione della domanda e la non erogazione dei benefici economici.

La violazione alla vigente normativa in tema di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute pubblica e l'inadempienza agli obblighi previsti dal presente Bando e dalla DGR n. 347 del 03/05/2010 e s.m.i. di cui è parte integrante e sostanziale, comporta l'esclusione della ditta dalla convenzione oltre all'applicazione delle dovute sanzioni.

Nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali e del segreto d'indagine, l'Azienda USL che ha riscontrato violazioni alla normativa sopra menzionata, informa il Servizio Gestione Rifiuti che provvederà ad avviare le procedure di esclusione della ditta dalla convenzione.

C) CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AI SOGGETTI PRIVATI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN OPERA

I contributi, in base a quanto stabilito dalle DGR n. 1228 del 29.11.2007, DGR n. 367 del 24.04.2008, DGR n. 211 del 4.05.2009 e di DGR n. 347 del 03/05/2010 e s.m.i., di cui il presente Bando è parte integrante e sostanziale, sono destinati ai soggetti privati, al fine di consentire la rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, che, per lo stato di deterioramento in cui versano e/o per la tipologia della loro ubicazione, possono costituire un elevato rischio di esposizione a fibre d'amianto per gli occupanti e per la salute pubblica in generale.

I soggetti privati proprietari di immobili e/o di edifici di cui all'art. 3, comma 1, punto a), della L.R. 04.08.2009, n. 11 nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto, purché rispondano ai requisiti del punto b), del paragrafo A), possono richiedere contributi a fondo perduto previa attestazione dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 5 della stessa, riguardante gli obblighi di cui al D.M. 06 settembre 1994.

La mancata attestazione dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 04.08.2009, n. 11 (tra cui l'avvenuta valutazione dello stato di deterioramento dei materiali contenenti amianto e del rischio di esposizione alle fibre d'amianto) comporta l'esclusione della domanda e la non erogazione dei benefici economici.

I soggetti privati inviano al Comune di appartenenza la domanda completa delle notizie inerenti lo stato di conservazione dei materiali e della loro ubicazione, nonché il nominativo della ditta scelta per la rimozione dei materiali.

1. CRITERI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

1.1 I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, punto a), della L.R. 04.08.2009, n. 11 che possono richiedere i contributi sono:

- privati proprietari degli edifici ad uso civile;
- privati proprietari di edifici adibiti ad attività commerciali, artigianali, agricole ed industriali;

1.2 Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i materiali in cemento-amianto sono installati o in servizio **prima del 14.12.2004**;
- b) non devono presentarsi in forma friabile;
- c) i materiali da rimuovere devono avere **un peso non superiore a 540 kg** verificato a destino, comprensivo degli imballaggi ed una superficie complessiva di m.c.a. in opera di **circa 30 mq**;

- d) avere adempiuto (come prescritto dall'articolo 6, comma 5, della L.R. 04.08.2009, n. 11) agli obblighi previsti dalla normativa tecnica, emanata in applicazione dell'art. 6, comma 3, ed art. 12, comma 2 della legge 27.03.1992, n. 257 (di cui potrà essere richiesta dimostrazione);
- e) i materiali dovranno essere in **condizioni di necessità di rimozione** a motivo dello stato di degrado e di rischio per la salute pubblica;
- f) il preventivo elaborato dalla ditta convenzionata deve presentare un ribasso di **almeno il 20%** del prezzario regionale.

1.3 E' possibile ammettere a contributo le richieste di proprietari aventi più unità immobiliari, presentando una domanda per ogni singola unità immobiliare, secondo le condizioni di cui al precedente punto 1.2 e, per ogni manufatto, dovrà essere compilata la "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati" di cui all'Allegato 3.

1.4 E' possibile ammettere a contributo le richieste di proprietari che hanno effettuato i lavori di rimozione di m.c.a. in opera a partire dal **31.12.2010**, a **condizione che siano di fatto in possesso di tutti i requisiti del presente bando ivi incluso l'affidamento dei lavori a Ditta convenzionata con la Regione Abruzzo.**

A ciascuna domanda sarà assegnato un proprio "Indice di Priorità", secondo i criteri di cui al successivo punto 2.

2. PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Ai fini della concessione dei contributi saranno predisposte graduatorie su base territoriale coincidenti con le porzioni di territorio di competenza di ciascuna Azienda USL. Le predette graduatorie saranno redatte dalla Regione sulla base dell'applicazione della seguente griglia di parametri predisposta dalla CRV.

GRIGLIA DI PARAMETRI DI PRIORITA' PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA IN OPERA				
Parametro			Descrizione	Punteggio
Tipo di MCA	A =	1	Fibre (tessuti, funi e corde)	6
			Lastre copertura, serbatoi, tubazioni, canne fumarie, pluviali (cemento amianto)	a = 3
			Pavimentazione (Vinil amianto e linoleum)	1
Ambiente	B =	7	Interno	b = 2
			Esterno	0
Ubicazione	C =	2	Interno al centro abitato	2
			Abitazioni sparse una o più abitazioni	c = 1
			Altri luoghi o m.c.a. contenuti in ambienti chiusi	0
Servizi Sensibili	D =	2	Distanza <50 m	2
			50m < Distanza < 150 m	d = 1
			Distanza > 150 m o m.c.a. contenuti in ambienti chiusi	0
Accessibilità	E =	4	Facilmente	2
			Difficilmente	e = 1
			Non accessibile	0
Distanza del MCA	F =	4	Superiore a 3 metri (d>3)	1
			Fra 1,5 metri e 3 metri (1,5<d<=3)	f = 2
			Inferiore o uguale a 1,5 metri (d<=1,5)	3
Quantità di MCA	G =	2	1 - 150 Kg	1
			151- 300 Kg	g = 2
			301 - 540 Kg	3
Destinazione d'uso della struttura in cui si trova il MCA	H =	3	Civile abitazione e "servizi sensibili"	h = 2
			Artigianale, industriale, commerciale o agricolo	1
STATO DI UTILIZZO	I =	2	Struttura in uso	2
			Struttura in disuso	i = 0

INDICE DI PRIORITA'		IP=	$A*a + B*b + C*c + D*d + E*e + F*f + G*g + H*h + I*i$		
		IPMAX =	64		
		IPmin=	10		
Note per la compilazione della scheda :					

Punto A: Tipo di MCA - Si riferisce ai vari tipi di manufatti contenenti amianto dando maggiore peso ai materiali che, se danneggiato, comportano maggiore rilascio di fibre;

Punto B: Ambiente - Con questo parametro si vogliono differenziare le situazioni in cui il MCA è presente in locali in cui vi è una permanenza protratta di persone durante il giorno rispetto alle altre.

Ai fini della presente graduatoria di priorità si considerano ambienti interni tutti i locali chiusi dove vi è una elevata e/o prolungata frequentazione.

Si considerano ambienti esterni tutte le altre situazioni incluse, ad esempio i locali accessori quali cantine, garage, sottotetto, rimessaggi, sottoscale, .. etc.

Punto C: Ubicazione - Si definisce *centro abitato* secondo il nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), all'Art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le *case sparse* sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». *Altri luoghi*: tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0, anche se il locale interessato dovesse trovarsi all'interno di un centro abitato.

Punto D: Servizi sensibili - Si intendono: asili nido, scuole, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0.

Punto E: Accessibilità - Non accessibile rappresenta l'impossibilità di venire a contatto diretto con il materiale per effetto di un impedimento fisico efficace. Difficilmente accessibile rappresenta la situazione in cui il contatto è possibile solo occasionalmente e intenzionalmente. Facilmente accessibile rappresenta tutti i casi in cui è possibile il contatto diretto con i materiali contenenti amianto nelle normali condizioni di vita e/o di uso.

Punto F: Distanza del MCA - Rappresenta l'altezza minima o distanza minima del MCA rispetto al piano di calpestio o agli spazi occupabili dalle persone. Nel caso in cui il MCA sia posto in un ambiente confinato il punteggio da assegnare è comunque quello minimo.

Punto G: Quantità di MCA - Si riferisce alla quantità di materiale espressa in mq o in Kg assegnando maggior peso alle maggiori quantità da rimuovere;

Punto H: Destinazione d'uso della struttura - Attraverso questo parametro si valuta la durata dell'esposizione e la suscettibilità dei soggetti esposti, assegnando maggior peso alle civili abitazioni e agli ambienti destinati a servizi descritti nel punto D ("servizi sensibili").

Punto I: Stato di utilizzo - Attraverso questo parametro si valuta la maggiore esposizione da parte delle persone qualora il manufatto sia ancora in uso.

AVVERTENZE

In caso di parità di punteggio si darà priorità all'ordine cronologico di arrivo.

Si fa presente che la valutazione dello stato di conservazione del MCA., riportata nel modello di domanda, deve essere effettuata ai sensi del D.M. 06.09.94 e s.m.i.. Tale valutazione è condizione necessaria per l'ammissione al contributo.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

I soggetti privati devono presentare al Comune di appartenenza la domanda redatta in conformità all'**Allegato 4.1**, allegando ad essa la seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione, resa nelle forme di legge e sottoscritta dal proprietario dell'immobile, secondo il modello di cui all'**Allegato 4.2**, nel quale è presente il materiale contenente amianto da rimuovere, con la quale si certifica che:
 - a) la proprietà dell'unità immobiliare o dell'edificio nel quale è presente il manufatto contenente amianto ancora in opera da rimuovere;
 - b) la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell'unità immobiliare e/o dell'edificio;
 - c) la destinazione d'uso dell'unità immobiliare in cui il manufatto è presente;
 - d) destinazione d'uso della struttura/vano contenente il materiale contenente amianto;
 - e) stato di utilizzo dell'unità immobiliare;
 - f) l'attestazione di aver adempiuto (come prescritto dall'articolo 6, comma 5, della L.R. 04.08.2009, n. 11) agli obblighi previsti dalla normativa tecnica emanata in applicazione dell'art. 6, comma 3 ed art. 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n. 257, dalla quale emerge la necessità di rimozione;
 - g) la tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo espresso sia in **m²** (superficie) che in **Kg** (peso);
 - h) l'esatta ubicazione del manufatto da rimuovere, possibilmente anche con coordinate georeferenziate ;
- 2) Fotografie dell'unità immobiliare contenente il manufatto e fotografie del manufatto da rimuovere ai soli fini di individuare l'ubicazione del m.c.a.;
- 3) Documento d'identità in corso di validità;
- 4) "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto" (**Allegato 4.3**) compilata in ogni sua parte e firmata dal soggetto proprietario dell'immobile e dal responsabile legale della Ditta incaricata;
- 5) Attestazione della presentazione del piano di lavoro alla ASL territorialmente competente da parte di una delle imprese convenzionate ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla **DGR n. 347 del 3/05/2010 e s.m.i. (E' sufficiente frontespizio del piano di lavoro contenente il protocollo di ricezione da parte della ASL)**;
- 6) Copia del preventivo/contratto con la Ditta incaricata di eseguire i lavori dal quale si evinca chiaramente il prezzo concordato e lo sconto applicato.

La mancata indicazione anche di una sola delle voci sopra riportate comporta l'esclusione della domanda e la non erogazione dei benefici economici.

Ove il soggetto privato, che abbia intenzione di accedere ai contributi regionali, sia proprietario di più edifici o di più unità immobiliari, dovrà inoltrare domanda per ogni singolo edificio, unità immobiliare.

La presentazione della domanda soddisfa anche l'obbligo, per il soggetto privato, dell'adempimento di cui dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L.R. 04.08.2009, n°.11 (invio dati al SIT), limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.

4. TEMPISTICA DELL'ITER PROCEDURALE

I soggetti privati che intendono accedere ai contributi finalizzati alla rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, possono presentare domanda al Comune di appartenenza **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente bando** compilando, in collaborazione con le Ditte incaricate, la scheda descrittiva di cui all'**Allegato 4.3**.

Entro **30 giorni** dalla ricezione delle domande da parte dei soggetti privati, i Comuni:

- a. verificano l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati anche tramite sopralluogo, qualora ritenuto necessario. Le domande sono ritenute ammissibili **se rispettano i criteri riportati nel punto 1 e contengono tutte le informazioni del punto 3**;
- b. notificano per iscritto all'interessato l'eventuale inammissibilità della domanda con le motivazioni, segnalando che la documentazione sarà comunque trasmessa ai Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio;

- c. attribuiscono l'Indice di Priorità (IP) ad ogni domanda, sulla base dei parametri predisposti dalla CRV, riportati nel presente bando, e dei dati riportati sulla domanda dei privati (eventualmente verificati), redatta in conformità all'**Allegato 4.3**. Tale Indice di Priorità (IP), sul quale si baserà la graduatoria per l'assegnazione del contributo, sarà reso pubblico. Il mancato invio dell'Indice di Priorità o anche la sola parziale compilazione dello stesso comporta l'esclusione della domanda e la non erogazione dei benefici economici;
- d. trasmettono le domande al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, mediante il modello di cui all'**Allegato 4.4** completate con l'attribuzione dell'Indice di Priorità, l'indicazione della Ditta scelta dal privato ed il prezzo applicato;
- e. trasmettono le domande pervenute dai cittadini al S.I.T. (c/o SIRA – ARTA) al fine dell'inserimento dei dati nel sistema informatico.

La CRV provvederà ad esaminare le domande pervenute da parte dei Comuni entro un termine non superiore a **120 gg.** dalla data di invio da parte dei Comuni delle stesse.

In applicazione dei criteri predefiniti, la CRV provvede a formulare graduatorie per ambiti provinciali delle domande spedite.

L'eventuale esclusione di domande sarà accompagnata da motivato parere formulato dalla CRV. Le graduatorie ed i pareri di esclusione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul B.U.R.A.

Eventuali ricorsi dovranno essere fatti pervenire, in carta semplice, al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo entro **30 gg.** perentori dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della relativa graduatoria degli ammessi a contributo.

Entro **90 gg** successivi alla pubblicazione sul B.U.R.A. della graduatoria regionale suddetta, il competente Servizio della Regione Abruzzo eroga ai Comuni i fondi relativi alle domande ammesse a contributo, pubblicate in graduatoria, oltre alle eventuali domande oggetto di ricorso favorevolmente accolte.

I Comuni erogano i contributi ai singoli richiedenti, previa verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dalla presente DGR e della presentazione di copia del FIR, relativo al corretto smaltimento dell'amianto rimosso.

I Comuni vigileranno sull'avvenuta esecuzione dei lavori di bonifica riguardanti anche le domande non ammesse a contributo.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITA' DI AMIANTO ANCORA IN OPERA

La quota di contributi destinata alla rimozione delle piccole quantità ancora in opera sarà trasferita in unica soluzione ai singoli Comuni secondo i seguenti criteri:

- a) successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle domande esaminate dalla CRV relativamente all'ottenimento dei contributi per le piccole quantità ancora in opera, il Servizio Gestione Rifiuti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel limite di ripartizione del finanziamento sopra riportato, provvederà ad assegnare il contributo a fondo perduto ai singoli Comuni.
- b) i Comuni provvederanno ad erogare i contributi ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della documentazione attestante:
 - verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi di rimozione nel rispetto dei criteri previsti dal presente bando e dalla normativa vigente in materia;
 - presentazione del FIR relativo al corretto smaltimento dell'amianto rimosso;
 - l'effettiva spesa sostenuta (*copia di bonifico bancario*).

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate comporta la non erogazione dei benefici economici.

Il contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, individuato ai sensi delle graduatorie di ambito provinciale redatte dalla CRV, non potrà essere superiore al **70%** del costo dell'intervento (**IVA compresa**) fino ad un massimo di **€ 1.865,00**.

Qualora il Comune non dovesse erogare tutti i fondi assegnati, la cifra restante sarà restituita alla Regione Abruzzo che potrà utilizzarla per finanziare altri soggetti privati tramite lo scorrimento della graduatoria.

6. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Ad insindacabile giudizio del Comune, il contributo non potrà essere erogato quando venga accertata, a consuntivo dei lavori, anche una sola delle condizioni sotto elencate:

- 1) domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero;
- 2) quantitativo, effettivamente rimosso e smaltito, superiore al massimo ammesso;
- 3) intervento realizzato mediante impresa non autorizzata o non convenzionata ai sensi del presente bando;
- 4) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori rilevato dall'organo di vigilanza;
- 5) mancanza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto;
- 6) assenza di idonea attestazione della spesa effettivamente sostenuta.

Oltre alla revoca, nei casi dovuti, resta comunque l'obbligo di procedere nei termini di legge per eventuali illeciti amministrativi e penali verificatisi.

ALLEGATO 4.1**Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004**

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

OGGETTO: Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004, ai sensi della DGR n. 347 del 3/05/2010.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ Prov. _____,
il _____, in qualità di:

- privato/i proprietario/i dell'/degli edificio/i ad uso civile sito/i in _____
- privato/i proprietario/i dell'/degli edificio/i adibito/i ad attività commerciali, artigianali, agricole ed industriali sito in _____;

accettate le condizioni previste dal bando di cui alla D.G.R. e preso atto delle condizioni che comportano esclusione della domanda e la mancata erogazione dei benefici economici

INOLTRA

domanda di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di materiale contenente amianto costituito da manufatto in cemento-amianto, ancora in opera, utilizzato come _____

DICHIARA

che il manufatto da rimuovere è in opera prima del **14 dicembre 2004**.

ALLEGA

- Autocertificazione;
- Fotografie dell'edificio nel quale è presente il manufatto contenente amianto da rimuovere;
- Documento d'identità in corso di validità.
- "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto" (Allegato 4.3) compilata in ogni sua parte e firmata dal sottoscritto e dalla Ditta incaricata.
- Copia della 1^ pagina del piano di lavoro (con protocollo di ricezione) presentato all'Azienda USL dalla Ditta..... che è inclusa tra le quelle convenzionate.
- Copia del contratto stipulato con la Ditta.....

Data _____

In fede

(Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO 4.2

Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ Prov. _____, il _____, residente nel Comune di _____, in via _____, n. _____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,

accettate le condizioni previste dal bando di cui alla D.G.R. e preso atto delle condizioni che comportano esclusione della domanda e la mancata erogazione dei benefici economici

DICHIARA (*)

- di essere proprietario/a dell'immobile destinato ad uso residenziale ubicato in _____ (indicare comune, frazione, località, via, n° civico) e che lo stesso è in regola con gli strumenti urbanistici vigenti;
- di essere proprietario/a di edificio adibito ad attività commerciale, artigianale, agricolo ed industriale (specificare _____) denominata _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ con atto n. _____ del _____ e che lo stesso è in regola con gli strumenti urbanistici vigenti;
- che l'immobile è in stato di uso
- che l'immobile è in stato di disuso dal _____
- la destinazione d'uso della struttura/vano ove è sito il materiale contenente amianto da rimuovere è _____
- che il materiale contenente amianto da rimuovere è costituito da _____ (come da allegata documentazione fotografica);
- che il materiale da rimuovere è costituito da _____ ed ha una superficie di _____ m² e un peso di _____ kg (verificabile a destino);
- che è stata eseguita la valutazione dello stato di degrado del materiale contenente amianto secondo i criteri indicati dal D.M. 6 settembre 1994 dalla quale risulta la
- necessità di bonifica mediante rimozione
- non necessità di rimozione

In fede

Data _____

(Firma per esteso e leggibile)

***selezionare le voci che interessano con una crocetta. La presentazione di una domanda compilata in modo parziale, incompleto o erroneo comporta l'esclusione dalla graduatoria e dai benefici economici.**

ALLEGATO 4.3

 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	<p>SCHEDA DESCRITTIVA RIASSUNTIVA DEI DATI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO</p> <p>Da compilarsi a cura del proprietario e della ditta esecutrice dei lavori <i>presentare una scheda descrittiva per ciascuna tipologia di materiale</i></p>
--	--

Al Comune di
 Il/la sottoscritto Cognome..... Nome.....
 nato a..... Prov.....il...../...../.....
 residente in Via/Piazza.....n..... Frazione/Località.....
 CAP.....Comune.....Prov.....C.F.....
 Telefono.....Fax.....Indirizzo di posta elettronica.....
 in qualità di proprietario amministratore di condominio legale rappresentante

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità che il materiale contenente amianto presenta le seguenti caratteristiche:

Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di materiale contenente amianto ancora in opera:

Via/Piazza..... n..... Frazione/Località.....
 CAP.....Comune.....Provincia.....
 Foglio.....Particella.....Sub..... Coordinate GPS: Lat..... Long.....
 (

A. TIPOLOGIA - (barrare le caselle interessate):

PAVIMENTO VINILICO O LINOLEICO CON AMIANTO	<input type="checkbox"/>	SERBATOI	<input type="checkbox"/>	CORDE, FUNI TESSUTI	<input type="checkbox"/>
LASTRE DI COPERTURA - PANNELLI	<input type="checkbox"/>	CANNE FUMARIE	<input type="checkbox"/>	TUBAZIONI, PLUVIALI	<input type="checkbox"/>

B. AMBIENTE

Ai fini della presente descrizione si considerano ambienti interni tutti i locali chiusi dove vi è una elevata e/o prolungata frequentazione.

Si considerano ambienti esterni tutte le altre situazioni incluse, ad esempio i locali accessori quali cantine, garage, sottotetto, rimessaggi, sottoscale ecc.

Caso H1 - Situato all'interno di un locale in uso:.....

(specificare chiaramente le attività svolte all'interno del locale interessato e le persone che usualmente accedono a tale locale)

- Caso H1.1 - tutte le superfici del materiale sono rivolte all'interno del locale (in tal caso le indicazioni dei punti C e D non sono necessarie)
- H1.2 - alcune superfici del materiale sono rivolte anche all'esterno.
- Caso H2 - il materiale è situato e/o esposto solo all'esterno.

C. UBICAZIONE

<input type="checkbox"/>	IL MANUFATTO SI TROVA ALL'INTERNO DEL NUCLEO ABITATO (1)
<input type="checkbox"/>	IL MANUFATTO SI TROVA IN ABITAZIONI SPARSE (1)
<input type="checkbox"/>	IN ALTRI LUOGHI (1)

Si definisce *nucleo abitato* secondo il nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'Art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le *case sparse* sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». *Altri luoghi* tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0, anche se il locale interessato dovesse trovarsi all'interno di un centro abitato.

(1) fornire ulteriori dettagli all'interno delle caselle.

D. SERVIZI SENSIBILI

<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI < 50 mt (2)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI FRA 50 mt E 150 mt (2)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI > 150 mt (2)

Per servizi sensibili si intendono: asili nido, scuole, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno.

(2) ove presenti, specificare le informazioni identificative dei servizi sensibili.

E. ACCESSIBILITA'

<input type="checkbox"/>	FACILMENTE ACCESSIBILE (3)
<input type="checkbox"/>	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE (3)
<input type="checkbox"/>	NON ACCESSIBILE (3)

Non accessibile rappresenta l'impossibilità di venire a contatto diretto con il materiale per effetto di un impedimento fisico efficace. Difficilmente accessibile rappresenta la situazione in cui il contatto è possibile solo occasionalmente e intenzionalmente. Facilmente accessibile rappresenta tutti gli altri casi.

(3) fornire ulteriori dettagli all'interno di ogni casella per motivare la scelta effettuata.

F. DISTANZA DEI M.C.A

<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI MATERIALI C.A. > 3 mt (4)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA FRA 1,5 mt E 3 mt (4)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA INFERIORE A 1,5 mt (4)
Rappresenta l'altezza minima o distanza minima del MCA rispetto al piano di calpestio o agli spazi occupabili dalle persone.	

(4) indicare il criterio di misura della distanza e i relativi punti di riferimento.

G. QUANTITA' – indicare il quantitativo di materiale contenente amianto espresso in chilogrammi. Si consideri, a tal fine, che per una stima del peso può considerarsi un peso specifico del materiale pari indicativamente a 1,65 g/cm³.

Peso del materiale contenente amianto (kg):

H. DESTINAZIONE D'USO DELLA STRUTTURA IN CUI SI TROVA IL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO:

CIVILE ABITAZIONE	<input type="checkbox"/>	ARTIGIANALE	<input type="checkbox"/>	COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>
SERVIZI SENSIBILI	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIALE	<input type="checkbox"/>	AGRICOLO	<input type="checkbox"/>

I. STATO DI UTILIZZO -

<input type="checkbox"/>	UNITÀ IMMOBILIARE IN USO
<input type="checkbox"/>	UNITÀ IMMOBILIARE IN DISUSO DAL.....

IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

.....
(firma per esteso e leggibile)

PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE

Il/la sottoscritto/a Titolare della ditta
..... con sede in
Prov.
Via/piazza n°

DICHIARA

Ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

- Di aver presentato il piano di lavoro relativo all'intervento di rimozione dei m.c.a. sopra descritti, all'Azienda USL di....., ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'organo di vigilanza;
- Che l'intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali è stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla DGR n. 211 del 04.05.2009 e.s.m.i.;
- Che i materiali contenenti amianto da rimuovere sono in matrice compatta, che hanno una superficie di..... ed un peso presuntivo di..... e che comunque, a destinazione, non supererà il peso di 540 Kg comprensivi dell'imballaggio.

Per quanto oggettivamente rilevabile, si confermano le caratteristiche descritte nei punti da A ad I da parte del proprietario.

L'IMPRESA ESECUTRICE

.....
(firma per esteso e leggibile)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OBBLIGATORIA DA ALLEGARE:

- FOTO D'INSIEME DEL MANUFATTO IN CUI VI SONO I M.C.A. DA RIMUOVERE E FOTO DEL M.C.A. STESSO
- FOTO DI DETTAGLIO A SUPPORTO DI QUANTO DICHIARATO.

Data/...../.....

.....
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi della D.lgs. 196/03 si autorizza la gestione dei dati personali

.....
(firma per esteso e leggibile)

Il proprietario dell'immobile/terreno

.....
(Firma per esteso e leggibile)

(Visto del Comune)

L'Impresa esecutrice

.....
(Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO 4.4



Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004

Spett.le
Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia.
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65124 **PESCARA**

OGGETTO: Trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto ancora in opera, ai sensi della **DGR n. 347 del 03/05/2010 e s.m.i.**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____,
nella sua qualità di _____, del Comune di _____,
all'uopo incaricato dal Sindaco,

INOLTRA

N°..... domande di contributo per la rimozione di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto esistenti in manufatti ancora in opera, presentate dai privati ai sensi della DGR di cui il presente Allegato è parte integrante e sostanziale,

DICHIARA

- che ad ogni singola domanda è stato attribuito l'Indice di Priorità (IP) sulla base dei parametri pubblicati sul BURA e utilizzando i dati forniti dai singoli cittadini nelle rispettive domande.
- che è stata verificata l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati;
- che le domande sono state inviate all'Azienda USL competente per territorio ed al S.I.T.

ALLEGA

Un foglio riassuntivo in cui sono riportati i nominativi dei richiedenti, gli indirizzi relativi ai manufatti da rimuovere ed i relativi Indici di Priorità attribuiti.

In fede

Data _____

(Firma per esteso e leggibile)

**PER COPIA CERTIFICATA
IL FUNZIONARIO**



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.12.2012, n. 893

D.Lgs 3.0.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", ITACA - Associazione per lo sviluppo locale, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: "Rifiuto a km 0". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove, ormai da anni, le attività sul proprio territorio delle azioni di Enti e cittadini finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed, in particolare delle frazioni biodegradabili (es. *rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti dei mercati, giardini, parchi, .. etc.*) provenienti da raccolte differenziate (FORSU);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la proposta progettuale denominata: "*Rifiuto a Km 0*", proposta dall'Associazione ITACA, trasmessa il 24 ottobre 2011 alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, ed acquisita con prot. n. RA/230551 del 10.11.2012, per supportare la gestione della frazione organica proveniente dalla raccolta domiciliare (servizi "porta a porta") nel territorio dell'Unione dei Comuni (*Basciano, Canzano, Castellalto, Cermignano, Cellino Attanasio e Penna S. Andrea*) attraverso la pratica del trattamento tramite "**compostaggio aerobico**", con il recupero e/o l'adeguamento di strutture esistenti presso le aziende agricole come: *fosse, letamai, concimaie ed altre strutture con caratteristiche idonee*;

CONSIDERATO che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti biodegradabili (es. *rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti dei mercati, giardini, parchi, .. etc.*), ad alto tasso di umidità, si configurano tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

CONSIDERATO che le frazioni biodegradabili, in particolare, da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, (ca. 30-40%) dei rifiuti urbani ed assimilati (dati ISPRA);

CONSIDERATO altresì, che vi è un fabbisogno crescente, oltre ad una rete di strutture dove effettuare attività di "compostaggio aerobico", anche di trattamento dei rifiuti organici da supportare con una adeguata rete regionale di impianti di compostaggio (*digestione aerobica*) e di digestione anaerobica (*biogas e produzione energia*);

RITENUTO che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di quelle di provenienza domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (*compostaggio domestico o autocompostaggio*) ed anche in forma collettiva da parte di più utenze nello stesso sito (cd. *compostaggio aerobico, .. etc.*);

RITENUTO che la gestione degli scarti organici di provenienza domestica e non domestica (es. *ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, .. etc.*), può essere supportata da adeguate *strutture di comunità* ubicate nelle vicinanze, per la pratica del "**compostaggio aerobico**" in modo da prevenire la formazione di rifiuti e riutilizzare le frazioni organiche per fini agronomici (es. azioni finalizzate all'aumento della fertilità dei suoli), anche in forme sperimentali su indicazioni tecniche regionali nel rispetto del quadro normativo comunitario di settore;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*";
- all'art. 177, comma 5: "*omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione*

ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";

- all'art. 178, comma 1, che "omissis ... *La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";*

VISTO l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: "*omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento.*";

CONSIDERATO che l'art.182-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale ed utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 "Definizioni", comma 1, prevede:

"d) "**rifiuto organico**": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.*" ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett z) che recita: "**«ammendanti**»: i materiali da aggiungere al suolo in situ,

principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2" e l'**Allegato 2** allo stesso D.Lgs. 75/2010;

VISTO il D.L. 09.02.2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito in legge 04.04.2012, n. 35, ed in particolare l'art. 28 "*Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo*";

RITENUTO di demandare al Servizio Gestione Rifiuti, nell'ambito delle procedure tecnico-gestionali da definire con il programma operativo delle attività, l'indicazione di specifici criteri (es. *rifiuti interessati - CER, quantitativi, modalità gestionali, .. etc.*) nell'ambito del rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale ed igienico-sanitarie dei Comuni interessati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma di gestione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)*" ed in particolare l'art. 18, comma 4, inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*" e s.m.i.;

VISTO l'art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

VISTO l'art. 8 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l'istituzione di un Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) e le attività che lo

stesso deve svolgere per l'implementazione delle politiche ambientali nel settore dei rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- a) all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- b) all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- c) all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- d) all'art. 27 "Rifiuti Urbani Biodegradabili", in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- e) all'art. 58 "Incentivi e premialità", in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

1. entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
2. entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
3. entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

CONSIDERATO che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. "RUB"), da collocare in discarica;

RICHIAMATO il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

VISTA la L.R. 10.01.2011, n. 1 "Legge Finanziaria Regionale 2011" che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall'art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

VISTO il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero", contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al "Compostaggio domestico";

RITENUTO pertanto, che si possa avviare un progetto di sperimentazione della pratica del compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*) al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali, anche attraverso il supporto di strutture (es. fosse letamai,

concimaie, .. etc.), ubicate presso le aziende agricole del territorio, organizzando le attività in forma associata delle aziende e realizzando circuiti controllati dai Comuni, in collaborazione con le strutture tecniche del settore agricolo, le agenzie tecnico-sanitarie e le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti;

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*) possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO2 attraverso l'eliminazione delle attività di raccolta e trasporto.

CONSIDERATO che nella Regione Abruzzo lo sviluppo delle pratica del compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*), sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., in riferimento alla diminuzione dei conferimenti dei rifiuti biodegradabili dei rifiuti in discarica;

VISTA la Circolare n. 2/2011 "*Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale*", emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 9.06.2011 ed inviata a tutti i Comuni e Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale del 5.08.2011;

VISTA la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al "*Repertorio del riciclaggio*", gli ammendanti per l'impiego agricolo e florovivaistico;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 16 del 19.12.2011

con la quale la stessa aderisce alla proposta di collaborazione di ITACA – Associazione per lo Sviluppo Locale finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse territoriali nell'ambito del turismo rurale, ambientale, culturale ed enogastronomico;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta progettuale avanzata dall'Associazione ITACA, nota acquisita con prot.n. RA/230551 del 10.11.2011, per i seguenti prioritari motivi:

- è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 182-ter;
- è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
- attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
- è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;
- costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
- rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore come quello della "*responsabilità condivisa*" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;
- consente delle economie gestionali;
- consente di supportare il sistema di gestione integrata dei rifiuti organici nella Regione Abruzzo;
- implementa un modello di azienda agricola multifunzionale e sostenibile.

DATO ATTO che con determina DB8/75 del 09.05.2012 del Servizio Bilancio sono reiscritte economie vincolate per Euro 286.927,66 sul cap.292210 U.P.B. 05.02.010 dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario ;

PRESO ATTO che le risorse necessarie per far fronte al co-finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili in **Euro 30.000,00** (compreso IVA), trovano

copertura nel capitolo di spesa 292210 U.P.B. 05.02.010, dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", di cui all'art. 57 della L.R. 45 del 19.12.2007 che presenta sufficienti disponibilità;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l'attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
la L.R. 45/2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di dare atto** che con D.D. DB/75 del 09.05.2012 del Servizio Bilancio sono state riscritte economie vincolate per Euro 286.927,66 sul cap.292210 U.P.B. 05.02.010 dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario ;
2. **di approvare** lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", ITACA - Associazione per lo sviluppo locale, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: "**Rifiuto a km 0**", **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
3. **di autorizzare** l'Assessore regionale allo Sviluppo del Turismo, ambiente, energia e politiche legislative, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
4. **di incaricare** il Servizio Gestione Rifiuti, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, all'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
5. **di inviare** il presente provvedimento all'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", ad ITACA - Associazione per lo sviluppo locale ed al Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
6. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'**Allegato**, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Segue Allegato



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"

ITACA – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC)

"Rifiuto a Km 0"

Progetto sperimentale di trattamento rifiuti urbani biodegradabili tramite compostaggio aerobico in strutture di aziende agricole nel territorio dell'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano"

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

Copia conforme all'originale
composta da pag.8.....
della
Pescara, li 13-12-2012.....
Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 8.9.3 del 17 DIC, 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Fausto Fanti)
Fanti

L'anno ____, il giorno ____, del mese di _____, presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, via Passolanciano, n. 75 - Pescara.

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale, **Dott. Gianni Chiodi** o suo delegato, di seguito denominata "Regione";

☐

UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO", con sede c/o il Comune di Cermignano (TE), via Nazionale n. 69 (Ex sede Comunità Montana - Zona N), che interviene nel presente atto a mezzo del presidente **Dott. Antonio Fabri** o suo delegato, di seguito denominato "*Unione dei Comuni*";

ITACA – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE, con sede in via Provinciale, loc. Faiete, Cellino A. (TE), partita IVA 01499600672, che interviene nel presente atto a mezzo del **Presidente Dott. Mauro Vanni** o suo delegato, di seguito denominato "*Associazione ITACA*";

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC), con sede e domicilio fiscale in Bologna, via di Saliceto 1/4/A, partita IVA 01813631205, che interviene nel presente atto a mezzo del Direttore **Dott. David Newman** o suo delegato, di seguito denominato: "CIC";

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove, ormai da anni, le attività sul proprio territorio delle azioni di Enti e cittadini finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed, in particolare delle frazioni biodegradabili (es. *rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti dei mercati, giardini, parchi, .. etc.*) provenienti da raccolte differenziate (FORSU);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la proposta progettuale denominata: "*Rifiuto a Km 0*", proposta dall'Associazione ITACA, trasmessa il 24 ottobre 2011 alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, ed acquisita con prot. n. RA/230551 del 10.11.2012, per supportare la gestione della frazione organica proveniente dalla raccolta domiciliare (servizi "porta a porta") nel territorio dell'Unione dei Comuni (*Basciano, Canzano, Castellalto, Cermignano, Cellino Attanasio e Penna S. Andrea*) attraverso la pratica del trattamento tramite "*compostaggio aerobico*", con il recupero e/o l'adeguamento di strutture esistenti presso le aziende agricole come: *fosse, letamai, concimaie ed altre strutture con caratteristiche idonee*;

CONSIDERATO che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti biodegradabili (es. *rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti dei mercati, giardini, parchi, .. etc.*), ad alto tasso di umidità, si configurano tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

CONSIDERATO che le frazioni biodegradabili, in particolare, da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, (ca. 30%-40%) dei rifiuti urbani ed assimilati (fonte dati ISPRA);

CONSIDERATO altresì, che vi è un fabbisogno crescente, oltre ad una rete di strutture dove effettuare attività di "compostaggio aerobico", anche di trattamento dei rifiuti organici da supportare con una adeguata rete regionale di impianti di compostaggio (*digestione aerobica*) e di gestione anaerobica (*biogas e produzione energia*);

RITENUTO che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di quelle di provenienza domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (*compostaggio domestico o autocompostaggio*) ed anche in forma collettiva da parte di più utenze nello stesso sito (cd. *compostaggio aerobico*, .. etc.);

RITENUTO che la gestione degli scarti organici di provenienza domestica e non domestica (es. *ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering*, .. etc.), può essere supportata da adeguate *strutture di comunità* ubicate nelle vicinanze, per la pratica del "*compostaggio aerobico*" in modo da prevenire la formazione di rifiuti e riutilizzare le frazioni organiche per fini agronomici (es. azioni finalizzate all'aumento della fertilità dei suoli);

VISTO il D.Lgs. 3.0.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*";
- all'art. 177, comma 5: "*omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati*";
- all'art. 178, comma 1, che "*omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga*. .. omissis";

VISTO l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: "*omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento.*";

CONSIDERATO che l'art.182-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale ed utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 "*Definizioni*", comma 1, prevede:

- "d) "**rifiuto organico**": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

VISTO il D.L. 09.02.2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito in legge 04.04.2012, n. 35, ed in particolare l'art. 28 "*Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo*";

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.*" ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett z) che recita: "**«ammendanti»**: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2" e l'**Allegato 2** allo stesso D.Lgs. 75/2010;

RITENUTO di demandare al Servizio Gestione Rifiuti, nell'ambito delle procedure tecnico-gestionali da definire con il programma operativo delle attività, l'indicazione di specifici criteri (es. *rifiuti interessati – CER, quantitativi, modalità gestionali, .. etc.*) nell'ambito del rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale ed igienico-sanitarie dei Comuni interessati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma di gestione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2000/90/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)*” ed in particolare l'art. 18, comma 4, inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*” e s.m.i.;

VISTO l'art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

VISTO l'art. 8 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l'istituzione di un Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) e le attività che lo stesso deve svolgere per l'implementazione delle politiche ambientali nel settore dei rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*” ed in particolare:

- all'art. 22 “*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti*”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 “*Promozione del riuso, riciclaggio e recupero*”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 “*Rifiuti Urbani Biodegradabili*”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- all'art. 58 “*Incentivi e premialità*”, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

CONSIDERATO che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “RUB”), da collocare in discarica;

RICHIAMATO il “*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*”, denominato “*Programma RUB*”, che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base

regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 “*Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli*”, che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

VISTA la L.R. 10.01.2011, n. 1 “*Legge Finanziaria Regionale 2011*” che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall’art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

VISTO il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 “*Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione*”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al “*Compostaggio domestico*”;

RITENUTO pertanto, che si possa avviare un progetto di sperimentazione della pratica del compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*) al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali, anche attraverso il supporto di strutture (es. *fosse letamai, concimaie, .. etc.*), ubicate presso le aziende agricole del territorio, organizzando le attività in forma associata delle aziende e realizzando circuiti controllati dai Comuni, in collaborazione con le strutture tecniche del settore agricolo, le agenzie tecnico-sanitarie e le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti;

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*) possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l’eliminazione delle attività di raccolta e trasporto.

CONSIDERATO che nella Regione Abruzzo lo sviluppo della pratica del compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*), sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., in riferimento alla diminuzione dei conferimenti dei rifiuti biodegradabili dei rifiuti in discarica;

VISTA la Circolare n. 2/2011 “*Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale*”, emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 9.06.2011 ed inviata a tutti i Comuni e Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale del 5.08.2011;

VISTA la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “*Repertorio del riciclaggio*”, gli ammendanti per l’impiego agricolo e florovivaistico;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 16 del 19.12.2011 con la quale la stessa aderisce alla proposta di collaborazione di ITACA – Associazione per lo Sviluppo Locale finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse territoriali nell’ambito del turismo rurale, ambientale, culturale ed enogastronomico;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta progettuale avanzata dall'Associazione ITACA, nota acquisita con prot.n. RA/230551 del 10.11.2011, per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 182-ter;
2. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
3. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
4. è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;
5. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
6. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore come quello della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;
7. consente delle economie gestionali;
8. consente di supportare il sistema di gestione integrata dei rifiuti organici nella Regione Abruzzo;
9. implementa un modello di azienda agricola multifunzionale e sostenibile.

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Finalità)

Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:

- a) attuare un progetto sperimentale denominato "**Rifiuto a Km 0**", per il trattamento tramite "**compostaggio aerobico**" di rifiuti organici biodegradabili, mediante il recupero e/o l'adeguamento di strutture di aziende agricole, es. *fosse, letamai, concimaie ed altre strutture con caratteristiche idonee* ubicate sul territorio dell'Unione dei Comuni "**Colline del Medio Vomano**";
- b) sperimentare nuove tecniche e modalità gestionali, tese a favorire il trattamento, il riuso, il riciclo delle frazioni organiche biodegradabili (es. *rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti di mercati, giardini, parchi, .. etc.*), nel rispetto delle disposizioni comunitarie di settore vigenti;
- c) individuare una rete di strutture presso aziende agricole come: *fosse, letamai, concimaie ed altre strutture con caratteristiche idonee*, nei Comuni interessati;
- d) promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico - scientifico che effettui un monitoraggio costante del progetto al fine di divulgare i risultati analizzati in ogni suo aspetto che abbraccia gli aspetti tecnici del processo di compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*), in particolare: *qualità dei materiali in ingresso, qualità del compost prodotto, .. etc.*;
- e) favorire la divulgazione della sperimentazione attraverso un mix di strumenti di comunicazione: il sito web, la produzione di materiale promozionale, l'organizzazione di incontri territoriali e conferenze sul lavoro svolto sul territorio regionale, finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini, e delle utenze non domestiche interessate alla pratica del compostaggio aerobico (*compostaggio in loco o di prossimità*);
- f) promuovere la realizzazione del Marchio di Qualità "**Compost Abruzzo**" di cui alla D.D. n. DN3/297 del 5.11.2008;
- g) ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e le finalità del DLgs.36/03 e s.m.i., recante: "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";

Art. 2*(Impegni delle parti)*

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:

REGIONE ABRUZZO

- elaborare criteri tecnico-gestionali, anche in forma sperimentale, riferiti alle frazioni organiche da avviare a “*compostaggio aerobico*”, nel rispetto del quadro normativo comunitario di settore;
- collaborare, tramite l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all’attuazione del progetto sperimentale denominato “*Rifiuto a km 0*”, finalizzato alla riduzione della produzione degli stessi, in particolare tramite il “*compostaggio aerobico*” (*compostaggio in loco o di prossimità*);
- partecipare, tramite l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini e per le utenze non domestiche;
- compartecipare all’attuazione del progetto sperimentale con **Euro 30.000,00** (compreso IVA), da corrispondere all’**Associazione ITACA**, con le seguenti modalità:
 - 70% all’invio al SGR della comunicazione di inizio attività;
 - 30% alla presentazione del rendiconto al SGR, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto “*Rifiuto a Km 0*”;
- partecipare con n. 1 rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all’art. 3.

UNIONE DEI COMUNI “COLLINE DEL MEDIO VOMANO”

- garantire un’ampia collaborazione con gli uffici comunali preposti;
- contribuire all’individuazione delle aziende agricole da coinvolgere;
- assicurare l’interlocuzione e la collaborazione dei soggetti gestori dei servizi d’igiene locali;
- collaborare nelle attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti e dei soggetti coinvolti nel progetto sperimentale;
- valutare il co-finanziamento del progetto attraverso le economie ottenute dai minori costi gestionali dei servizi ambientali derivanti dall’attuazione del progetto sperimentale;
- partecipare con n. 1 rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all’art. 3.

ITACA – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE

- individuare ed attivare forme di collaborazione ed associazione tra imprese agricole per la realizzazione di una “rete” di aziende finalizzata ad una “gestione unitaria” delle frazioni organiche (FORSU) secondo criteri tecnico-gestionali definiti dal SGR;
- attivare con l’Unione dei Comuni le necessarie collaborazioni/convenzioni/autorizzazioni, per la gestione delle attività previste dal presente Accordo;
- gestire le attività previste dal presente Accordo denominato: “*Rifiuto a Km 0*” ed attivando possibili altri canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o consulenza;
- individuare le modalità più idonee per il recupero/adeguamento delle strutture delle aziende agricole per la pratica del “*compostaggio aerobico*” ubicate nel territorio dell’Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano”, nel rispetto delle direttive tecniche regionali, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dal presente Accordo e da eventuali altre fonti di finanziamento;
- organizzare corsi di formazione per il personale delle aziende agricole e degli utenti interessati, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il CIC;
- organizzare la campagna di informazione e sensibilizzazione sui territori comunali interessati per divulgare il progetto e la pratica del “*compostaggio aerobico*”;
- acquisire i dati necessari che saranno utilizzati dal “*Gruppo di Lavoro*” di cui all’art. 3 del presente Accordo per il monitoraggio del presente progetto sperimentale;
- provvedere a redigere un “*Rapporto finale*” delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti e provvedere alla sua diffusione, nei modi che si riterrà più opportuni;
- partecipare con n. 1 rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all’art. 3.



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI - CIC

- collaborare attivamente alla realizzazione del progetto, fornendo indicazioni utili per ottenere dalle attività previste ai sensi del presente Accordo, compost di qualità (ammendante compostato);
- redigere la scheda di rilevazioni dati utili alla valutazione del progetto;
- analizzare i risultati ottenuti sotto il profilo gestionale e tecnico-scientifico;
- collaborare alla divulgazione del presente progetto sperimentale ai vari livelli territoriali;
- partecipare con n. 1 rappresentante al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3.

Art. 3

(Gruppo di lavoro)

1. Ai fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all’art. 1, è costituito un “Gruppo di lavoro”, formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo che svolgerà il proprio lavoro nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente;
 - n. 1 rappresentante dell’Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano”;
 - n. 1 rappresentante dell’Associazione ITACA – Associazione per lo sviluppo locale (*con compiti di coordinamento delle attività*);
 - n. 1 rappresentate del CIC.
2. Il “Gruppo di lavoro” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “Gruppo di lavoro” è insediato, su convocazione del rappresentante dell’Associazione ITACA – Associazione per lo sviluppo locale, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “Gruppo di lavoro” provvede a definire, entro i successivi 15 giorni, un “Programma operativo”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.

Art. 4

(Rapporto finale)

1. Il “Gruppo di lavoro” di cui all’art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un “Rapporto finale” richiamato all’art. 2, da inviare successivamente alla Provincia di Teramo, all’AdA n. 1, al Consorzio Comprensoriale territorialmente competente, al CIC ed alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti - ORR;

Art. 5

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata di **1 anno** a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

UNIONE DEI COMUNI “COLLINE DEL MEDIO VOMANO”

ASSOCIAZIONE ITACA

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 27.12.2012, n. 919

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 943 del 23.12.2011 - DGR n. n. 414 del 02.07.2012. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti. ubicati nella Provincia di L'Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbani, a causa:

- dell'insufficiente quota di rifiuti urbani avviati a riciclo (media regionale RD = 33.55% al 2011);
- dell'incompleta attivazione da parte dei Consorzi Comprensoriali/Società SpA delle Piattaforme Ecologiche autorizzate per il trattamento recupero degli imballaggi (in esercizio solo n. 4 su n. 9 autorizzate)
- della mancata attivazione di nuovi bacini di smaltimento autorizzati dalla Regione Abruzzo (es. *Atri, Notaresco loc. Grasciano e Irgine, Gioia dei Marsi loc. Valle dei Fiori*);
- dell'insufficienza delle disponibilità volumetriche residue delle discariche attualmente in esercizio (n. 5);
- del "fermo tecnico" dell'impianto di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA (TE); delle "criticità gestionali" dell'impianto di TMB di Castel di Sangro (AQ), "fermo tecnico" dell'impianto TMB della SEGEN SpA di Sante Marie (AQ) a causa di un incendio che lo ha quasi completamente distrutto;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Presidente della Giunta regionale in riferimento alla nomina di "commissari ad acta":

- Decreto n. 069 del 03.08.2012 - Nomina "commissario ad acta", Dott. Eugenio Matronola, c/o CIRSU di Notaresco (TE);

- Decreto n. 089 del 16.10.2012 - Nomina "commissario ad acta", Sig. Patrizio Schiazza, c/o Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinque Miglia;

CONSIDERATO che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha avviato attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

- attuare e richiedere il rispetto da parte dei soggetti interessati delle disposizioni, comunitarie, nazionali e regionali, di settore;
- attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse "procedure d'infrazione UE" nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), .. etc.;
- attuare il programma POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 ASSE IV - "Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati" in collaborazione con gli EE.LL.;
- attuare il programma del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FAS 2007 - 2013);
- realizzare la programmazione prevista dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti urbani (es. *conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d'intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, ... etc.*);
- evitare soluzioni di continuità delle attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana, anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul territorio;
- sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari ("**porta a porta**" e/o "**di prossimità**"), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;
- attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. "**Programma RUB**") di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 "D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.

28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero";

- sviluppare la produzione di "ammendanti compostati" e promuovere il Marchio di Qualità per le frazioni organiche riciclate "**Compost Abruzzo**", al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di CO₂;
- disporre indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di Caratterizzazione (PdCa), analisi di rischio sito specifica, di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attuazione del programma POR FESR 2007-2013, nonché in attuazione della Procedura d'Infrazione 2003/2077 "discariche abusive";

VISTA la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive di settore;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:

- la Parte II[^] come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152" (cd. "Correttivo Aria-VIA-IPPC", che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Parte IV[^] in materia di: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" ed in particolare i seguenti articoli:
 - art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti", comma 5;
 - art. 182 "Smaltimento dei rifiuti", comma 3;
 - art. 182-bis "Principi di autosufficienza e prossimità";
 - art. 184 "Classificazione";

- art. 196 "Competenze delle Regioni";
- art. 199 "Piani regionali";
- art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- art. 202 "Affidamento del servizio";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

- l'art. 4 relativo alle "Competenze della Regione";
- l'art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione "l'autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis";
- l'art. 5 relativo alle "Competenze delle Province";
- l'art. 13 relativo a "Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- l'art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi;
- l'art. 54 "Vigilanza ed attività sostitutiva";

VISTA la nota del 16.11.2012 del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. di L'Aquila, acquisita al SGR al prot.n. RA/265569 del 2012 avente per oggetto: "Rinnovo comunicazione campagna di attività";

VISTA la nota prot.n. 2484 del 16.01.2012 della Provincia di L'Aquila, acquisita dal SGR al prot.n. RA/9891 del 16.01.2012, avente per oggetto: "Istallazione di un impianto mobile di tritovagliatura nell'area del complesso impiantistico di titolarità SEGEN SpA ubicato in Sante Marie (AQ), località Santa Giusta";

VISTA la nota prot.n. 82779 del 27.11.2012 della Provincia di L'Aquila, acquisita dal SGR al prot.n. RA/273996 del 27.11.2012, avente per oggetto: "SEGEN SpA - Richiesta di variante sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. DF3/09 del 04.02.2003 con aumento dei quantitativi e riconversione di un impianto

mobile in fisso - avvio del procedimento istruttorio”;

VISTA la nota prot.n. 6310 del 17.10.2012 della ECO.LAN SpA di Lanciano (CH), acquisita dal SGR al prot.n. RA/232206 del 22.10.2012, avente per oggetto: *“Rinnovo campagna di attività di impianto mobile”*;

VISTA la nota prot.n. 1609 del 05.06.2012 della Poliservice SpA di Nereto (TE), acquisita dal SGR al prot.n. RA/135364 del,11.06.2012, avente per oggetto: *“Comunicazione campagna avvio di attività”*;

VISTA la nota prot.n. 552 del 24.10.2012 del MO.TE. SpA di Teramo (TE), acquisita dal SGR al prot.n. RA/246102 del 06.11.2012, avente per oggetto: *“DGR n. 943/2011. Scadenza autorizzazione”*;

VISTA la nota di Ambiente SpA di Spoltore (PE), prot.n. 1110 del 21.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/212509 del 24.09.2012 avente per oggetto: *“Convocazione urgente - Attività di trattamento/smaltimento RU comprensorio di Pescara”*;

VISTA la nota prot.n. 261750 del 09.10.2012 della Provincia di Teramo, acquisita dal SGR al prot.n. RA/228229 del 12.10.2012, avente per oggetto: *“Richiesta valutazioni concernenti la programmazione ed organizzazione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti. Comunicazione”*;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: *“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 *“Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”*, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot.n. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009 inviata alle Regioni ed alle Province Autonome, recante disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

VISTO il D.M. 27.09.2010 recante: *“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”*;

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8”*, pubblicato sul So n. 106 alla GU 26 maggio 2010, n. 121;

RITENUTO che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009, il Servizio Gestione Rifiuti provvederà a valutare, in relazione alle oggettive necessità per le attività di smaltimento dei RU, la proroga delle campagne di attività degli impianti mobili di cui alle determinazioni dirigenziali sopra richiamate;

RICHIAMATA la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: *“L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”*, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l'attivazione/ri-attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

RICHIAMATA la DGR n. 414 del 02.07.2012 *“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 943 del 23.12.2011 - Proroga termini al 31.12.2012 delle disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila”*;

RICHIAMATA la DGR n. 943 del 23.12.2011 *“L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - DGR n. 430 del 27.06.2011. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati - Proroga termini”*;

RICHIAMATA la DGR n. 430 del 27.06.2011, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani";

RICHIAMATA la DGR n. 963 del 09.12.2010, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani";

RICHIAMATA la DGR n. 962 del 09.12.2010, avente per oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. - Approvazione di un: Avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione ed in territorio comunitario";

RICHIAMATA la DGR n. 513 del 24.06.2010, con la quale è stato autorizzato per un periodo di 6 mesi (sino **31.12.2010**), l'aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di trattamento rifiuti della COGESA Srl e dell'ACIAM Spa, per affrontare l'emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L'Aquila, nei comuni del cosiddetto "cratere" ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L'Aquila, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della stessa DGR delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), della procedura in materia di

valutazione di impatto ambientale (VIA) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

RICHIAMATA la DGR n. 604 del 26.10.2009 "D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio - Approvazione", pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

RICHIAMATA la DGR n. 400 del 26.05.2004, avente per oggetto: "Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, art. 19 - Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

RICHIAMATA la DGR n. 1528 del 27.12.2006 "Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione";

RICHIAMATA la DGR n. 629 del 09.07.2008 "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali";

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (cd. "ecotassa"), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;

VISTO il D.L. 28.04.2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all'art. 9;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009", pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

RICHIAMATA l'OPCM n. 4014/2012 che dispone ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

PRESO ATTO dello stato di attuazione degli interventi di cui alla **DGR n. 943 del 23.12.2011**, in particolare:

- lo stato delle iniziative per la presentazione ed attuazione dei progetti di realizzazione o ampliamento delle discariche di *Magliano dei Marsi, Cupello, Notaresco (Grasciano), Atri (S.Lucia)* e l'aumento delle potenzialità di alcuni impianti di TMB/compostaggio esistenti nel territorio regionale (ACIAM SpA di Aielli, COGESA SpA di Sulmona, CIVETA di Cupello);
- l'attuale situazione di fermo-impianto del polo tecnologico di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA di Notaresco (TE) e le criticità gestionali dell'impianto TMB/compostaggio di Castel di Sangro (AQ) della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia;
- la difficoltà ad individuare impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in ambito provinciale e regionale, secondo un criterio di autosufficienza territoriale (ATO) e/o di prossimità;
- la difficoltà oggettiva a reperire impianti di TMB/compostaggio, per il conferimento delle frazioni organiche da avviare a compostaggio o stabilizzazione (FOS);

CONSIDERATO l'attuale situazione impiantistica regionale, di cui sinteticamente di seguito si riporta lo stato attuale:

- in **Provincia di Pescara**, non risulta, nel territorio provinciale, alcun impianto di trattamento/smaltimento in esercizio e necessita, urgentemente, reperire impianti di smaltimento per il conferimento di rifiuti urbani dei Comuni del comprensorio, seguendo un criterio prioritario di "prossimità" ai luoghi di produzione degli stessi per affermare un criterio di economicità per i costi di trasporto dei rifiuti. Le attività di trattamento dei RU, sono garantite tramite l'impianto di trattamento/recupero/CSS della DECO SpA, in località "*Casoni*" nel Comune di Chieti (CH);
- in **Provincia di Teramo**, permangono ancora difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di

smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani, a causa della mancanza di volumetrie disponibili di impianti di smaltimento (mc) o di trattamento (t);

- in **Provincia di L'Aquila**, pur essendoci alcune difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, a causa dell'insufficienza delle volumetrie disponibili degli impianti di smaltimento in esercizio esiste, invece, una potenzialità sufficiente per il trattamento (TMB/compostaggio) dei rifiuti urbani indifferenziati, garantita dagli impianti in esercizio;
- in **Provincia di Chieti**, la situazione delle attività di trattamento/smaltimento sono garantite tramite gli impianti esistenti ed in esercizio, che supportano anche le esigenze di conferimento di Comuni extra territorio provinciale;

CONSIDERATO pertanto, che risulta necessaria una rinnovata e maggiore collaborazione tra le diverse Province, AdA, Consorzi Comprensoriali e/o loro Società SpA interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, al fine di evitare emergenze ambientali, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi della DGR n. 430 del 27.06.2011;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale nella riunione tenutasi a Pescara il 21.11.2012, hanno espresso parere favorevole alla proroga al 31.12.2013 delle disposizioni inerenti i flussi extra-ato di cui alla DGR n. 943 del 23.12.2011, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l'impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e rendendosi necessario attivare le disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province

territorialmente competenti, l'impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2. allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (*autorizzazione, contratto, .. etc.*);
3. D.M. 27 settembre 2010 recante: "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005*", per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: "*L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089*", in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: "*D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*", in particolare per le disposizioni inerenti l'attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: "*Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all'esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali*";

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o*

recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006";

RICHIAMATA la **DGR n. 604 del 26/10/09** "*D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione*";

RICHIAMATA la **DGR n. 735 del 4/12/09** "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione*";

RICHIAMATA la DGR n. 478 del 14/06/2010 "*DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini*";

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13/09/2010 "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione*";

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali riferite alle campagne di attività degli impianti mobili autorizzati, per il trattamento/tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI):

- D.D. n. 80 del 28.06.2012 - ECO.LAN. SpA di Lanciano, in località "*Cerratina*" (CH);
- D.D. n. 09 del 16.01.2012 - Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. di L'Aquila (AQ);

alle quali è stato disposto il rispetto del D.M. 27 settembre 2010 recante: "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005*", per le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti in discarica;

RITENUTO opportuno prevedere, sentita la Provincia di L'Aquila nella riunione del 21.11.2012, che ogni attività attinente l'esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 31.12.2012 in virtù della DGR n. 414 del 02.07.2012, operanti nella Provincia di L'Aquila, per cui:

- a) i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
- b) i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
- c) i termini temporali connessi riferiti all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata al **30.06.2013**, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate;

CONSIDERATO che la situazione conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l'area della Provincia di L'Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora fortemente rallentate determinando un effettivo disagio socio-economico;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate, autorizzare:

- la proroga di ulteriori **12 mesi (31.12.2013)**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 943 del 23.12.2011, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;
- la proroga di ulteriori **6 mesi (30.06.2013)**, delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 414/2012, inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila e riguardanti:
 - termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
 - termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
 - termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

RITENUTO di confermare, come già disposto con DGR n. 430/2011, l'attivazione da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (mc) del **5%** riferito alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche di iniziativa pubblica per rifiuti non pericolosi:

- **COGESA Srl di Sulmona (AQ)** - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. **15.000 mc**) ed in rapporto ad eventuali "lotti funzionali" in esercizio;
- **CIVETA di Cupello (CH)** - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. **8.850 mc**);

per un totale complessivo di ca. **23.850 mc**, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO infine, degli esiti della riunione del **21.11.2012**, convocata dal SGR con nota prot.n. RA/251517 del 12.11.2012 e tenutasi presso gli Uffici della Provincia di Pescara, di via Passolanciano, 75 - Pescara, in cui sono stati discussi i problemi connessi alla gestione dei flussi di rifiuti urbani da avviare a trattamento/smaltimento/recupero, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta, trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitarie, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l'immagine delle realtà interessate;

RITENUTO di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei

rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., per quanto applicabile ai soggetti interessati;

RITENUTO di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. *individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.*), necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

RICHIAMATI tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. (veicoli fuori uso), e che le operazioni di gestione dei rifiuti siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

PRECISATO che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;

RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

RICHIAMATA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso il

proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la L.R. 17/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di autorizzare** dalla data di approvazione del presente atto, al fine di affrontare le situazioni emergenziali per le attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale:
 - la proroga di ulteriori **12 mesi (31.12.2013)**, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 943/2011 del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

- la proroga di ulteriori **6 mesi (30.06.2013)**, delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 414/2012, inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila e riguardanti:
 - termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
 - termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
 - termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo);
 alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;
- 2. **di confermare** da parte della Regione Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del **5%** rispetto alla volumetria complessiva autorizzata, di cui alla DGR n. 430/2011, delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:
 - **COGESA Srl di Sulmona (AQ)** - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. **15.000 mc**) ed in rapporto a eventuali "lotti funzionali" in esercizio;
 - **CIVETA di Cupello (CH)** - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. **8.850 mc**);
 al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l'utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;
- 3. **di demandare** al Servizio Gestione Rifiuti l'esame delle domande di attivazione di campagne di trattamento/tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), tramite impianti mobili, ai sensi

- dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4. **di prescrivere** che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
 - allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);
 - D.M. 27 settembre 2010 recante: "*Criteria di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005*";
- 5. **di invitare** le Province interessate ad effettuare:
 - a) il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) la comunicazione al competente Servizio regionale dell'eventuale superamento dell'emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all'autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;
 - c) rigorosi controlli delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;
- 6. **di richiamare** i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- 7. **di stabilire** che, in riferimento alla determinazione delle tariffe di

conferimento agli impianti interessati dal presente provvedimento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella DGR 693/2010 e in considerazione della particolare tipologia di rifiuti in esame e delle criticità determinatesi a causa della incompleta attuazione degli strumenti di pianificazione in materia; nel caso in cui si renda necessario pervenire alla definizione di tariffe puntuali per specifici ambiti territoriali e per particolari modalità gestionali, potranno essere valutate ipotesi di tariffazione integrativa, adeguatamente motivate dai soggetti interessati (titolari/gestori degli impianti);

8. **di rimandare** alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

- la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
- l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,

rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

9. **di richiamare** i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di cui alla L.R. 17/06 e s.m.i., di “ecorisotero” ai Comuni interessati, di cui alla DGR 735/09 e s.m.i., e di “tariffa di conferimento” agli impianti di smaltimento interessati, di cui alla DGR 693/10;

10. **di prescrivere** il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall’art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall’art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.

102” e s.m.i., per quanto applicabile ai soggetti interessati, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

11. **di prescrivere** ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

- il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “*Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo*” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
- l’avvio di campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti;
- l’avvio di attività di autocompostaggio per la diminuzione della produzione dei rifiuti;
- la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

12. **di autorizzare** il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

13. **di riservarsi** eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si renderanno necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di criticità nei territori provinciali interessati;

14. **di disporre** da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di

smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

15. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'Autorità d'Ambito (AdA) n. 1 di Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all'ARTA - Direzione Generale di Pescara, invitando la stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti Provinciali territorialmente competenti;
16. **di demandare** alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, l'eventuale necessità di comunicare il presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti di competenza;
17. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE

DETERMINAZIONE 09.10.2012, n. DA21/36
**POR FERS Abruzzo 2007 - 2013. ASSE IV
"Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2
"Bonifica dei siti contaminati". Disimpegno €
4.500.000,00 (Euro quattromilioni
cinquecentomila/00)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che alla Parte IV, Titolo V, disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare, il Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati";

RICHIAMATA la DGR n. 400 del 07.05.2007, che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

RICHIAMATA la DGR n. 1191 del 29.11.2007, che ha adottato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR) in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema di gestione del Programma i Referenti dei diversi ASSI;

RICHIAMATA la DGR n. 955 del 15.10.2008, recante: "Politica comunitaria di coesione, obiettivo - Competitività regionale ed occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: individuazione dei responsabili degli Unità Competenti per le Operazioni e modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale (SAR);

CONSIDERATO che per l'Asse IV, Attività 3.2: "Bonifica dei siti contaminati", è stato individuato come UCO, il Dirigente *pro tempore* del Servizio Gestione Rifiuti della ex Direzione Protezione Civile - Ambiente, ora Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

RICHIAMATA la DGR n. 401 del 27.07.2009, recante: "POR FESR Abruzzo 2007-2013: modifica del POR come adottato dal Comitato di Sorveglianza del 1 luglio 2009 e conseguenti modifiche dei Responsabili di Asse, Unità competenti per le operazioni nonché allo Strumento d' Attuazione Regionale (SAR);

RICHIAMATA la DGR n. 776 del 11.10.2010, recante: "Rettifica dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 185 del 15.03.201, recante l'organigramma del responsabili delle Unità Competenti per Operazioni (UCO) del POR FESR Abruzzo 2007-2013 relativamente alle Attività IV.3.1, VI.3.1, VI.2.1";

VISTA la D.D. n. DR4/147 del 15.11.2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa di

€ **24.711.499,00** di cui € 10.000.000,00 sul capitolo 12601 (impegno n. 3810) e € 14.711.499,00 sul capitolo 12602 (impegno n. 3811), per finanziare gli interventi di bonifica delle discariche dismesse di cui all'Allegato 1/B alla DGR 777/10;

RICHIAMATA la "Procedura di infrazione UE 2003/2077 Causa C-135/05 - Discariche abusive e depositi incontrollati di rifiuti", per la quale il Servizio Gestione Rifiuti sta espletando tutte le azioni e gli interventi necessari per una favorevole risoluzione pur tra le numerose oggettive difficoltà riscontrabili (es. mancanza di risorse finanziarie dei Comuni, lentezze burocratiche nell'acquisizione dei pareri tecnici degli Enti coinvolti, richiesta di VA/VIA, carenza di personale c/o il SGR, .. etc.) e per la quale si ribadisce la necessità di contare su risorse sufficienti in rapporto alle effettive necessità e per evitare che la stessa produca conseguenze nei confronti degli Enti interessati (Regione, Comuni, .. etc);

RICHIAMATA la DGR n. 777 dell'11.10.2010, recante: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento", con la quale la Regione Abruzzo si è dotata della nuova "Anagrafe regionale dei siti contaminati";

RICHIAMATE le note prot.n. RA/168411 dell'8.09.2010, prot.n. RA/245241 del 17.12.2010, prot.n. RA/54519 del 7.03.2011 e prot. n. RA/83033 del 12.04.2011, con le quali il SGR ha richiesto la modifica del SAR (punto III.6.1);

PRESO ATTO della DGR n. 858 del 15.11.2010, avente per oggetto: "POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 - Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV - Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.2.1", che ha stabilito la riduzione di € 16.000.000,00 della dotazione finanziaria dell'Azione IV.3.2, con il contestuale incremento della stessa somma della dotazione finanziaria dell'Attività IV.2.1;

PRESO ATTO della DGR n. 642 del 19.09.2011, avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2007 - 2013. Revoca della DGR n. 858 del 15.11.2010

"POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 - Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV - Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.2.1", con la quale la Giunta regionale ha revocato la DGR n. 858 del 15.11.2010 ed ha stabilito di ridurre l'originaria disponibilità finanziaria di € 24.711.499,00 dell'ASSE IV "Sviluppo Territoriale" - Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati", per un importo pari a € **12.000.000,00** con la contestuale assegnazione di dette risorse all'Attività IV.2.1 "Valorizzazione dei territori montani", destinate alle Province per l'attuazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT);

VISTA la DD n. DR4/109 del 18.10.2011, con la quale il SGR ha provveduto a disimpegnare la somma di € 12.000.000,00;

PRESO ATTO della DGR n. 446 del 9.07.2012, avente ad oggetto: "POR FESR 2007-2013 - rimodulazione piano finanziario Asse IV - Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.2. "Bonifica dei siti contaminati" e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.1.1 "Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)", con la quale la Giunta regionale, a causa della problematica relativa alle complesse procedure per la realizzazione dei progetti per la messa in sicurezza dei siti contaminati ed in particolari alla richiesta di VIA, ha ridotto la disponibilità finanziaria di € **12.711.499,00** dell'Asse IV "Sviluppo Territoriale" - Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati" per un importo pari a € **4.500.000,00**, con la contestuale assegnazione di dette risorse all'Attività IV.1.1 "Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)"

PRESO ATTO pertanto, della necessità di disimpegnare la somma complessiva di € **4.500.000,00** (euro quattromilionicinquecento/00), di cui:

- € **1.821.150,00** sul capitolo **12601 U.P.B 02.02.006** denominato: "Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 - Quota UE";
- € **2.678.850,00** sul capitolo **12602 U.P.B 02.02.006** denominato *Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 - Quota Stato*;

RITENUTO che con il presente atto si provvede, in qualità di Dirigente *pro tempore* del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – UCO per l'Asse IV, Attività 3.2: "Bonifica dei siti contaminati", all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo dettato dalla DGR. 446 del 9.07.2012;

PRESO ATTO altresì, che in relazione alla Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05, si provvederà da parte del SGR, per quanto possibile, con le risorse residue disponibili sull'ASSE IV "Sviluppo Territoriale – Attività IV.3.2: "Bonifica dei siti contaminati";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTI

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** che con DGR n. 446 del 9.07.2012, la Giunta regionale, a causa della problematica relativa alle complesse procedure per la realizzazione dei progetti per la messa in sicurezza dei siti contaminati ed in particolare alla richiesta di VIA per i progetti interessati, ha ridotto la disponibilità finanziaria di € **12.711.499,00** dell'Asse IV "Sviluppo Territoriale" - Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati" per un importo pari a €**4.500.000,00**, con la contestuale assegnazione di dette risorse all'Attività IV.1.1 "Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)"
2. **di disimpegnare** conseguentemente la somma complessiva di € **4.500.000,00** (euro quattromilionicinquecento/00), di cui:
 - € **1.821.150,00** sul capitolo **12601 U.P.B 02.02.006** denominato "Interventi per l'attuazione del programma

comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 – Quota UE";

- € **2.678.850,00** sul capitolo **12602 U.P.B 02.02.006** denominato "Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 – Quota Stato";

3. **di ritenere** che con il presente atto si provvede, in qualità di Dirigente *pro tempore* del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – UCO per l'Asse IV, Attività 3.2: "Bonifica dei siti contaminati", all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo approvato con la DGR n. 446 del 09.07.2012;
4. **di prendere atto** che in relazione alla Procedura di Infrazione UE n. 2003/2077 – Causa C-135/05, si provvederà da parte del SGR, con le risorse residue disponibili sull'ASSE IV "Sviluppo Territoriale – Attività IV.3.2: "Bonifica dei siti contaminati" a supportare gli interventi effettivamente finanziabili.
5. **di trasmettere** il presente atto Alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, Servizio Ragioneria Generale.
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul *web* della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE COMUNITARIE
PROGRAMMAZIONE
PARCHI TERRITORIO VALUTAZIONI
AMBIENTALI ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE 06.12.2012, n. DA21/72
Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo e Conai denominato "Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio" – Progetto Ecocard – Approvazione protocollo operativo -Progetto Ecocard

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, che alla Parte IV, concernente le norme in materia di gestione dei rifiuti, prevede:

- all’art. 181 “*Recupero dei rifiuti*”
- all’art. 206 “*Accordi, contratti di programma, incentivi*”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”, pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV “*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*” ed in particolare:

- l’art. 23 “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l’art. 24 “*Promozione del riuso riciclaggio e recupero*”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l’art. 28 “*Accordi e contratti di programma ,protocolli d’intesa*” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l’art. 29 “*Informazione al cittadino*”, che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti.

RICHIAMATA la DGR n. 275 del 01/06/09 Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009 “*Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio*”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo schema del protocollo di Intesa fra la Regione Abruzzo ed il CONAI che prevede, tra l’altro, fra le sue finalità:

- art.2 lett. d) “*valorizzare la raccolta dei rifiuti per tipologie omogenee, attraverso adeguati ed efficaci sistemi di filiera*;
- art.2 lett. e) “*sviluppare un adeguato sistema di stazioni/piattaforme ecologiche per valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di*

imballaggio raccolti in modo differenziato, quale anello di collegamento per il loro avvio al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale;

- art.2 lett. l) “*studiare e promuovere politiche di eco fiscalità*”

RIBADITA la DGR n.318 del 29.06.2009 Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta che prevede, espressamente negli articoli 8 e 9, l’organizzazione di sistemi di premialità per i cittadini denominato “*Ecocard*”;

RITENUTO necessario sperimentare il sistema di premialità “*Ecocard*” al fine di dimostrare la sua funzionalità ed utilità e diffonderlo verso le altre stazioni ecologiche/centri di raccolta della regione, valutando, tale sistema strategico per il miglioramento della quantità e qualità della raccolta differenziata ed un più certo avvio a recupero dei rifiuti differenziati;

CONSIDERATO che nella riunione del 15 ottobre 2010 fra la Regione Abruzzo ed il Conai (il cui verbale è conservato agli atti del SGR) entrambe le parti hanno deciso di implementare in 4 stazioni ecologiche/centri di raccolta (una per ogni Provincia) un progetto sperimentale di attuazione del sistema Ecocard e di contribuire con la somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per la Regione Abruzzo e 12.000,00 (dodicimila/00) per il CONAI all’attuazione del progetto;

PRESO ATTO che entrambe le parti hanno scelto di coinvolgere 4 stazioni ecologiche/centro di raccolta rappresentative dei territori delle 4 Province ed in particolare:

- **Provincia di L’Aquila**
Stazione ecologica del Comune di Raiano.
- **Provincia di Pescara**
Stazione ecologica del Comune di Pescara
- **Provincia di Chieti**
Centro di Raccolta Comune di Lanciano
- **Provincia di Teramo**
Centro di Raccolta comune di Pineto

PRESO ATTO che il CONAI per propria organizzazione interna ha deciso di liquidare il contributo direttamente ai Comuni interessati;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DR4 n. 191 del 26.11.2010 con la quale si è impegnata la somma di € **20.000,00** (ventimila/00), compresa IVA, sul cap.292210, relativo al fondo di cui all'art. 57 della L.R. 45/07 e s.m.i., "*Fondo ambientale - Individuazione interventi e ripartizione fondi*" in favore dei Comuni di Raiano, Pineto Pescara e Lanciano (impegno n. 4327/2012);

PRESO ATTO che il progetto Ecocard è stato condiviso con tutti i partecipanti ed è stato anche presentato durante l'evento pubblico denominato RD/Day svolto il 25.06.2010 organizzato dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;

CONSIDERATO che nella riunione del 13.07.2012 (il cui verbale è agli atti del Servizio) si è condiviso lo schema del Protocollo operativo per la realizzazione del progetto ECOCARD;

PRESO ATTO della mail del 7 agosto con la quale il SGR ha invitato tutti i partecipanti (Comuni e Società gestione di igiene urbana), come deciso nella riunione del 13.07.2012, la bozza del protocollo operativo per raccogliere eventuali modifiche e condividere il testo definitivo;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs.152/06 s.m.i.;

VISTA la L. R. 19.12.2007, n. 45

VISTA la L. R. n. 77/99

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **di approvare** lo schema di Protocollo operativo tra la Regione Abruzzo e Comuni di Raiano, Pescara, Lanciano, Pineto, e Attiva spa, Rieco Spa, Consorzio Sociale, CO.GE.SA Spa denominato Ecocard allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **di prevedere** la possibilità di ampliare la partecipazione dei soggetti sottoscrittori del Protocollo operativo in relazione a specificità territoriali e particolari competenze come indicato nell' art.4 punto 2 dello schema del Protocollo Operativo;
3. **di demandare** al competente Osservatorio Regionale Rifiuti la predisposizione dei connessi e successivi adempimenti tecnico operativi per l'attuazione del protocollo operativo "**Ecocard**";
4. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato



PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

**COMUNI DI
PESCARA - LANCIANO – PINETO - RAIANO**

Attiva SpA , RIECO SpA, AM Consorzio Sociale, CO.GE.SA. SpA

ECOCARD

Progetto sperimentale di ecofiscalità in centri di raccolta

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.



L'anno 2012, il giorno _____, del mese di Dicembre, presso la sede della Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano 75 – Pescara (PE);

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti Dott. Franco Gerardini, di seguito denominato "Regione";

E

COMUNE DI PESCARA con sede legale in Piazza Italia, Pescara (PE) in persona del Sindaco, Luigi Albore Mascia o suo delegato, di seguito denominato "Comune".

COMUNE DI LANCIANO con sede legale in Piazza del Plebiscito in persona del Sindaco, Mario Pupillo o suo delegato, di seguito denominato "Comune".

COMUNE DI PINETO con sede legale in Via Milano 1, in persona del Sindaco Luciano Monticelli, o suo delegato, di seguito denominato "Comune".

COMUNE DI RAIANO con sede legale in Piazzale Sant'Onofrio, in persona del Sindaco Marco Moca, o suo delegato, di seguito denominato "Comune".

E

ATTIVA SpA con sede legale in Piazza Italia 1, nella persona dell' Amministratore Unico Guglielmo Lancasteri o suo delegato;

RIECO SPA con sede legale in Loc. Cerratina Lanciano, nella persona del Presidente Alberto Berardooco, o suo delegato;

AM CONSORZIO SOCIALE con sede legale in Via dei tipografi 1 -Scerne di Pineto (TE), nella persona del Presidente Mirco Fulminis, o suo delegato;

CO.GE.SA. SpA con sede legale in Via Vicenne Loc. Noce Mattei, nella persona del Presidente Giuseppe Quaglia, o suo delegato, ;

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani ed alla promozione delle raccolte differenziate, prioritariamente secondo modelli integrati "porta a porta" e di "proximità", nonché dell'effettivo recupero dei rifiuti e della creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell'ambito degli obiettivi fissati dal "Protocollo di Kyoto" e dal "VI° Programma d'Azione per l'Ambiente", approvato dall'UE;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende promuovere sempre più un ruolo attivo dei cittadini-utenti alle politiche ambientali dei Comuni e di altri soggetti pubblici coinvolti nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, per contribuire ad una migliore organizzazione dei servizi di igiene urbana gestiti da operatori di settore (Comuni, Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, ..etc.) ed in particolare dei servizi per il recupero-riutilizzo-riciclo dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, nonché per diffondere le "buone pratiche ambientali" dei cittadini e delle imprese;

RICHIAMATA la DGR n. 275 del 01/06/2009 avente per oggetto: "Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio" (BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009), con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo schema del Protocollo d'Intesa fra la Regione Abruzzo ed il CONAI che prevede, tra l'altro, fra le sue finalità:

- art. 2, lett. d) “valorizzare la raccolta dei rifiuti per tipologie omogenee, attraverso adeguati ed efficaci sistemi di filiera”;
- art. 2, lett. e) “sviluppare un adeguato sistema di stazioni/piattaforme ecologiche per valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato, quale anello di collegamento per il loro avvio al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale”;
- art. 2, lett. l) “studiare e promuovere politiche di eco fiscalità”;

RICHIAMATA la DGR n. 318 del 29.06.2009 avente per oggetto: “Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o Centro di raccolta” con la quale si approva un regolamento tipo che disciplina l’organizzazione e la gestione della stazione ecologica che, in particolare, contiene, agli articoli 8, 9 e 10, precise indicazioni circa la possibilità di offrire incentivi economici e di diffondere buone pratiche ambientali di coinvolgimento dei cittadini (es. attività di educazione ambientale, disponibilità a visite guidate delle scuole, .. etc.), con l’organizzazione di sistemi di premialità per i cittadini denominato “ECOCARD”;

CONSIDERATO che la realizzazione di una “**Rete regionale di Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta**”, è un obiettivo prioritario della programmazione regionale di settore ai sensi della L.R. 45/2007 e s.m.i. (PRGR), al fine di diffondere le raccolte domiciliari dei rifiuti urbani ed applicare sistemi di tariffazione puntuale;

RITENUTO opportuno sperimentare il sistema di premialità “ECOCARD”, al fine di dimostrare la sua funzionalità ed utilità e diffonderlo in altre Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta autorizzati nella Regione Abruzzo, valutando, tale sistema strategico per il miglioramento della quantità e qualità delle raccolte differenziate e delle attività di riciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l’attivazione delle Stazioni Ecologiche e dei Centri di Raccolta, nonché le attività/azioni di riciclo in essi sviluppabili possono fortemente contribuire alla realizzazione di nuovi impianti a supporto delle attività di raccolta differenziata/Riciclo, alla diffusione di una cultura diversa nei confronti del problema rifiuti (ovvero “risorsa”), instaurando un dialogo con le istituzioni e gli operatori del settore per diffondere le buone pratiche ambientali, favorendo un ruolo attivo delle istituzioni scolastiche e degli utenti per la salvaguardia del territorio e la possibilità di sviluppare proposte, soluzioni ed attività di sensibilizzazione;

CONSIDERATO che la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari secco/umido permette di aumentare velocemente i quantitativi di rifiuti avviati a riciclaggio, di aumentare la qualità dei rifiuti raccolti, grazie al controllo sul conferito da parte degli operatori di igiene urbana, di ridurre i rifiuti destinati a smaltimento, e di quantificare in modo puntuale la quantità di rifiuti prodotta dalle famiglie facendole pagare con il nuovo sistema di tariffazione (TIA-TARES) e non con la vecchia tassa (TARSU), secondo il principio “chi inquina paga” e permette di responsabilizzare i cittadini e le categorie produttive, inducendoli ad ridurre la produzione di rifiuti anche per contenere le spese;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla Parte IV, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, prevede:

- all’art. 179 “**Crteri di priorità nella gestione dei rifiuti**”;
- all’art. 180 “**Prevenzione della produzione di rifiuti**”, comma 1, lett. a): “ la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo”;
- all’art. 180 – bis “**Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti**”, comma 1) che: “le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
 - a) uso di strumenti economici;

- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
 - c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
 - d) definizione di obiettivi quantitativi;
 - e) misure educative;
 - f) promozione di accordi di programma”;
- all'art. 181 “**Riciclaggio e recupero dei rifiuti**” che: “le autorità competenti, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti favoriscano la riduzione dello smaltimento ed incentivino il riutilizzo, riciclo e le altre forme di recupero”;
 - all'art. 206 “**Accordi, contratti di programma, incentivi**”, comma 1, lett. f), che gli accordi con soggetti pubblici possono riguardare: “la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

CONSIDERATO che il D.Lgs.152/06 e s.m.i., all'art. 219 “*Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*”, prevede criteri che devono ispirarsi al rispetto del principio della responsabilità condivisa e della cooperazione tra soggetti istituzionali ed economici, mediante la stipula di accordi volontari tra i soggetti interessati;

VISTO il DM 8 aprile 2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”, così come modificato dal DM 13 maggio 2009;

VISTA la Delibera dell'Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2008 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV “*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*” ed in particolare:

- l'art. 22 “*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*”;
- l'art. 23 “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”;
- l'art. 24 “*Promozione del riuso riciclaggio e recupero*”;
- l'art. 28 “*Accordi e contratti di programma ,protocolli d'intesa*”;
- l'art. 29 “*Informazione al cittadino*”;
- l'art. 30 “*Educazione e formazione nell'ambito dei servizi*”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11.10.2010 avente per oggetto: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

RICHIAMATA la DGR n. 66 del 13.02.2012 “*Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso*” (BURA Speciale Ambiente n° 19 del 09/03/2012);

RICHIAMATA la Circolare n. 2/2011 “*Primi indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale*”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 49 del 5.08.2011 ed inviata a tutti i Comuni abruzzesi affinché attivino le iniziative proposte dal Servizio Gestione Rifiuti per conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e diffondere le “*buone pratiche ambientali*” dei cittadini-utenti;

CONSIDERATO che la prevenzione della produzione dei rifiuti è la soluzione preferibile, dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale ed occorre quindi agire a livello nazionale o sovranazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, per favorire quei prodotti che producono meno rifiuti ed incentivare in tutti quei comportamenti virtuosi che generano meno rifiuti;

RITENUTO che le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale siano strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali di gestione dei rifiuti e contribuiscano molto ad ampliare la partecipazione dei cittadini, condizione necessaria per l'implementazione di sistemi di raccolta differenziata e azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;

RIBADITO che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., incentivare le esperienze significative di riorganizzazione dei servizi di raccolte differenziate secondo modelli "Porta a Porta" (PaP), nonché l'attivazione di progetti innovativi riguardanti l'impegno dei giovani nella promozione di buone pratiche ambientali;

CONSIDERATO che l'attuazione degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in materia di educazione, informazione e formazione ambientale dei cittadini, nonché di diffusione delle "buone pratiche ambientali" e recupero dei materiali riciclabili, possa realizzarsi anche attraverso la l'organizzazione di una "**Rete regionale dei Centri di Raccolta**", interconnessa con la "**Rete regionale dei Centri del Riuso**", al fine di diffondere le attività di riutilizzo di beni usati ancora riutilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;

RITENUTO di coinvolgere le istituzioni scolastiche regionali e locali al fine di avviare un programma di sensibilizzazione degli alunni sui temi delle buone pratiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti, attraverso la collaborazione dei Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Cooperative Sociali, delle Aziende di igiene urbana, delle Associazioni dei Consumatori, delle Istituzioni scolastiche, .. etc.;

RITENUTO altresì, essenziale il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste più rappresentative sul piano regionale, al fine di fornire, un supporto operativo per la realizzazione dell'iniziativa, inserendole nell'ambito delle proprie attività, in base alle specifiche competenze rappresentate al proprio interno ed alle esperienze maturate attraverso lo svolgimento di attività di educazione ambientale per la diffusione dei sistemi di raccolta differenziata/riciclo attuate sul territorio provinciale e/o regionale con le scuole d'Abruzzo e sul territorio nazionale attraverso specifici progetti educativi;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. I soggetti sottoscrittori del presente **Protocollo Operativo** (di seguito denominato: "Accordo"), concordano sulla necessità di sperimentare c/o le Stazioni Ecologiche (SE)/Centri di Raccolta (CdR) autorizzati nel proprio territorio comunale, sistemi di **ecofiscalità** a vantaggio delle utenze interessate.
2. Le parti stabiliscono di operare congiuntamente per sviluppare:

- a. omogeneità di modalità nella gestione delle Stazioni Ecologiche/Centri di raccolta, per il raggiungimento di più elevati “standard di qualità” ed introdurre il sistema di ecofiscalità per le utenze denominato “ECOCARD”;
 - b. strategie generali finalizzate ad incentivare l’utilizzo delle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta, al fine di aumentare in quantità e qualità le frazioni merceologiche delle raccolte differenziate avviandole ad effettivo riciclo;
 - c. le informazioni, le attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini, nelle forme più efficaci;
 - d. attività di formazione degli operatori/gestori delle Stazioni Ecologiche/Centri di raccolta;
 - e. incentivare i cittadini alla raccolta differenziata/riciclo dei materiali conferiti agli impianti riconoscendo agli stessi “bonus fiscali”;
 - f. attività di sensibilizzazione e collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - g. lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli Enti, in altre Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta del territorio regionale, tramite opportune forme di collaborazione (es. gemellaggi ecologici, .. etc.);
2. I soggetti (di seguito denominate: “le parti”) del presente Accordo, concordano che lo stesso può essere ampliato ad altri soggetti, comunemente individuati e/o interessati ad aderire.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. La Regione Abruzzo si impegna a:

- a. collaborare alla promozione di iniziative che verranno programmate in attuazione del presente Accordo;
- b. collaborare nell’organizzazione di eventi inerenti la diffusione di buone pratiche ambientali nella gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati attraverso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta;
- c. pubblicizzare attraverso i propri canali (es. sito web, newsletter, organizzazione di conferenze stampa, .. etc.);
- d. coinvolgere il CONAI, ai sensi dell’Accordo di cui alla DGR n. 275 del 01.06.2009 “L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n 130 del 22/02/2006. Rinnovo del Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) denominato: Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/09;
- e. collaborare, attraverso la partecipazione al GdL, alla redazione di un dettagliato “**Rapporto Finale**” delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti e provvedere alla sua pubblicazione, nei modi che si riterrà più opportuni;
- f. compartecipare all’attuazione del progetto sperimentale con risorse finanziarie, valutabili complessivamente per un massimo di **Euro 20.000,00** (comprensivi di I.V.A), da corrispondere in parti uguali a tutti i Comuni aderenti nella misura del:
 - **50%** alla comunicazione di inizio delle attività;
 - **50%** alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti del rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute per le iniziative realizzate.

2. I Comuni di: Pescara, Lanciano, Pineto e Raiano, si impegnano a:

- a. attuare nelle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta del proprio territorio, il progetto sperimentale di ecofiscalità denominato “ECOCARD”, tramite il riconoscimento di “bonus fiscali” alle utenze interessate;
- b. adottare un regolamento di gestione delle Stazioni Ecologiche/Centri di raccolta, ai sensi della **DGR n. 318 del 29.06.2009**;
- c. partecipare al “Gruppo di Lavoro” con propri rappresentanti;
- d. compartecipare alla realizzazione delle campagne informative verso gli utenti e loro diffusione;
- e. realizzare attività didattiche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, offrendo un supporto logistico ed organizzativo;
- f. partecipare con propri mezzi e strutture e servizi alla realizzazione di eventi;
- g. mettere a disposizione i propri siti internet ed uffici stampa per la divulgazione del progetto e dei risultati raggiunti.

3. **ATTIVA SpA, RIECO SpA, AM Consorzio Sociale e CO.GE.SA. SpA**, attuali gestori delle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta dei Comuni di Pescara, Lanciano, Pineto e Raiano, si impegnano a:
- dare attuazione del progetto in collaborazione con i Comuni interessati;
 - predisporre la Stazione Ecologica/Centro di Raccolta per dare seguito a tutte le azioni necessarie ed adottando gli strumenti utili per la buona riuscita del presente Accordo;
 - inviare i dati al Servizio Gestione Rifiuti/ORR della Regione Abruzzo per il monitoraggio e le statistiche delle attività di raccolta differenziata/riciclo dei rifiuti;
 - organizzare incontri con gli utenti e le istituzioni scolastiche;
 - compartecipare finanziariamente all'attuazione del presente Accordo secondo le modalità definite con i Comuni interessati;
 - apporre il logo della Regione Abruzzo, secondo le modalità che verranno concordate con il Servizio Gestione Rifiuti, in materiali utilizzati per la promozione delle attività della Stazione Ecologica/Centro di Raccolta.

Art. 3

(Modalità d'attuazione)

- Gli obiettivi di cui all'art. 1 saranno perseguiti tramite:
 - l'istituzione di un "**Gruppo di Lavoro**" (di seguito denominato "GdL"), di cui al successivo art. 4;
 - la predisposizione, da parte del GdL, di un "**Programma operativo**" che individua le azioni da attivare;
 - campagne di informazione e comunicazione;
 - attività di formazione ed educazione rivolta a operatori degli Enti pubblici e/o altri soggetti interessati;
 - il monitoraggio delle attività svolte e la predisposizione di un "**Rapporto finale**" delle iniziative ed obiettivi raggiunti.

Art. 4

(Gruppo di lavoro)

- Al fine di attuare le finalità ed i contenuti del presente Accordo, è costituito un "Gruppo di Lavoro", costituito da:
 - n. 1 rappresentante della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti/ORR;
 - n. 1 rappresentante di ogni Comune aderente;
 - n. 1 rappresentante dei gestori delle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta.
- Il Gruppo di Lavoro (GdL), può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale,
- Il GdL è istituito entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa comunicazione dei designati dalle parti al Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR).

Art. 5

(Durata)

- Il presente Accordo ha la durata **n. 2 anni**, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI PESCARA



COMUNE DI LANCIANO

COMUNE DI PINETO

COMUNE DI RAIANO

ATTIVA SPA

RIECO SPA

AM CONSORZIO SOCIALE

CO.GE.SA. SPA

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE

DETERMINAZIONE 28.12.2012, N. DA21/78
**Causa C-135/05 - Procedura di infrazione
UE 2003/2077 "Discariche abusive e
incontrollate". Rapporti di aggiornamento
del SGR (22.10.2012 - 12.12.2012).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo è tra le Regioni interessate dalla Causa C-135/05 - Procedura di Infrazione UE 2003/2077 "*Discariche abusive e incontrollate*", a seguito della condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia Europea;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti ha avviato tutte le attività e le iniziative occorrenti per addivenire ad una soluzione positiva da parte della Regione Abruzzo nei confronti della Causa C-135/05 - Procedura di infrazione UE 2003/2077 "*Discariche abusive e incontrollate*". in particolare:

- provvedendo, con la convocazione di apposite CdS, per l'attuazione da parte degli Enti interessati degli obblighi di cui alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Regione, Provincia, Comune, ARTA, ..etc.);
- sollecitando in particolare i Comuni ed altri soggetti interessati all'attuazione degli interventi e delle disposizioni di cui alle risultanze delle suddette CdS;
- co-finanziando (al 60%), con apposite risorse economiche regionali, in collaborazione con i Servizi regionali competenti (Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile), gli interventi finalizzati alle indagini ambientali, alla redazione dei Piani di Caratterizzazione (PdCa) ed Analisi di Rischio (AdR)
- comunicando e ribadendo alle Autorità ed Organi regionali competenti, la necessità di garantire la copertura finanziaria degli interventi (bonifica) per le discariche dismesse inserite nella Procedura di Infrazione UE 2003/2077 "*Discariche abusive e incontrollate*". Causa C-135/05, nell'ambito delle risorse disponibili del

Programma POR-FESR 2007-2013 (ca. 24, 7 Mil/Eu);

- avviando le procedure amministrative ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'applicazione dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli Enti inadempienti;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, prot.n. DCPC4284 del 27/06/2011 avente ad oggetto: "*P.I. 2003/2077 Discariche illegali in Italia. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 26.04.2007 nella causa C-135/05*";

PRESO ATTO delle risultanze della riunione tenutasi in data 04.07.2011, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui verbale è stato inviato al Servizio Gestione Rifiuti tramite *e-mail* del 14.07.2011;

PRESO ATTO della riunione tenutasi in data 06.12.2012 presso il MATTM (Dott.essa Anna Claudia Servillo), convocata dallo stesso per verificare, caso per caso, lo stato di attuazione delle attività connesse con la Procedura d'Infrazione UE in oggetto e nella quale è stata ribadita la necessità di accelerare gli adempimenti, in particolare da parte dei Comuni interessati, al fine di evitare le previste gravose sanzioni;

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", come modificato nella parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*" ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta "*Bonifica di siti contaminati*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in particolare il Titolo VIII "*Bonifica dei siti contaminati*", art. 55;

VISTO l'Allegato 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), contenente il "*Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate - Disciplinare tecnico per la gestione e*

l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati", costituito da n. 10 articoli (pag. 447 - 482 del BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007);

RICHIAMATA la DGR n. 1529 del 27.12.2006, che ha approvato ai sensi dell'art. 251, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la *"Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe"*; siti a rischio potenziale, quali risultano dal censimento effettuato e completato dall'ARTA nel luglio 2004;

RICHIAMATA la DGR n. 257 del 19.03.2007, avente per oggetto: *"Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Titolo V - Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati"*;

RICHIAMATA la DGR n. 777 dell'11.10.2010 recante: *"D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento"*, con la quale la Regione Abruzzo si è dotata della nuova *"Anagrafe regionale dei siti contaminati"*, che risulta così costituita a seguito delle attività svolte dagli organismi competenti e sopra richiamate:

- **Allegato 1/A** *"Discariche dismesse - Elenco per provincia ed indice di pericolosità"*;
- **Allegato 1/B** *"Discariche dismesse - Graduatoria generale per indice di pericolosità"*;
- **Allegato 2** *"Siti industriali dismessi"*;
- **Allegato 3** *"Abbandono e depositi incontrollati di rifiuti"*;
- **Allegato 4** *"Siti individuati ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."*;

VISTA la D.D. n. DR4/147 del 15.11.2010 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva inizialmente di € 24.711.499,00 per finanziare gli interventi di bonifica delle discariche dismesse di cui all'Allegato 1/B alla DGR 777/10;

RICHIAMATA la DD n. DR4/87 del 28.07.2011 avente ad oggetto *"Causa C-135/05 - Procedura di infrazione UE 2003/2077 "Discariche abusive e incontrollate. Rapporto di aggiornamento al 30.06.2011. Approvazione"*;

PRESO ATTO della **DGR n. 642 del 19.09.2011**, avente ad oggetto: *"POR FESR Abruzzo 2007 - 2013. Revoca della DGR n. 858 del 15.11.2010 "POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 - Rimodulazione della dotazione finanziaria Asse IV - Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.1 e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.2.1"*, con la quale la Giunta regionale ha revocato la DGR n. 858 del 15.11.2010 ed ha stabilito di ridurre l'originaria disponibilità finanziaria di € **24.711.499,00** dell'ASSE IV *"Sviluppo Territoriale"* - Attività IV.3.2 *"Bonifica dei siti contaminati"*, per un importo pari a € **12.000.000,00** con la contestuale assegnazione di dette risorse all'Attività IV.2.1 *"Valorizzazione dei territori montani"*, destinate alle Province per l'attuazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT);

VISTA la DD n. DR4/109 del 18.10.2011, con la quale il SGR ha provveduto, come da disposizioni della Giunta Regionale, a disimpegnare la somma di € **12.000.000,00**;

PRESO ATTO della **DGR n. 446 del 9.07.2012**, avente ad oggetto: *"POR FESR 2007-2013 - rimodulazione piano finanziario Asse IV - Riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività IV.3.2. "Bonifica dei siti contaminati" e contestuale incremento della dotazione dell'Attività IV.1.1 "Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)"*, con la quale la Giunta regionale, a causa della problematica relativa alle complesse procedure per la realizzazione dei progetti per la messa in sicurezza dei siti contaminati ed in particolari alla richiesta di VIA, ha ridotto la disponibilità finanziaria di € **12.711.499,00** dell'Asse IV *"Sviluppo Territoriale"* - Attività IV.3.2 *"Bonifica dei siti contaminati"* per un importo pari a € **4.500.000,00**, con la contestuale assegnazione di dette risorse all'Attività IV.1.1 *"Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)"*;

VISTA la DD n. DA21/36 del 9.10.2012, con la quale il SGR ha provveduto a disimpegnare la somma di € **4.500.000,00**, per un totale di fondi residui disponibili per gli interventi di bonifica dei siti contaminati pari a € **8.211.499,00**;

PRESO ATTO che con nota del SGR prot.n. RA/233812 del 22.10.2012, si è provveduto ad inviare alle Autorità ed agli a Enti interessati, un nuovo rapporto di aggiornamento al 22.10.2012, contenente i seguenti Allegati:

- **Allegato 1** "REPORT al 22.10.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";
- **Allegato 2** "Quadro riassuntivo siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";

VISTO l'ulteriore aggiornamento del format relativo ai siti interessati dalla Procedura di Infrazione UE 2003/2077, inviato al MATTM tramite e-mail in data 12.12.2012, comprensivo del cronoprogramma degli interventi e la stima dei costi degli stessi, a seguito dell'incontro tenutosi presso il MATTM in data 06.12.2012, denominato nel modo seguente:

- **Allegato 3** "REPORT al 12.12.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. RA/292490 del 19.12.2012, con la quale si è provveduto a sollecitare le Autorità e le Direzioni regionali interessate affinché siano presi gli opportuni e necessari provvedimenti, soprattutto di ordine finanziario, per affrontare in modo adeguato ed efficace la Procedura d'Infrazione UE 2003/2077, al fine di evitare le previste e pesanti sanzioni dell'UE;

RITENUTO opportuno, al fine di rappresentare la concreta attività del SGR finalizzata all'attuazione delle procedure riferite alla Causa C-135/05 - Procedura di infrazione UE 2003/2077, come illustrato anche c/o MATTM nella riunione del 06.12.2012, provvedere all'approvazione, con apposita determinazione dirigenziale, dei seguenti documenti:

- **Allegato 1** "REPORT al 22.10.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";
- **Allegato 2** "Quadro riassuntivo siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive

75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";

- **Allegato 3** "REPORT al 12.12.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";

RITENUTO necessario proseguire le attività al fine di:

- a. sollecitare e diffidare gli Enti che non hanno partecipato alle riunioni tenutesi c/o Servizio Gestione Rifiuti in data 27-28-29 e 30 dicembre 2012;
- b. avviare le procedure sostitutive nei confronti degli Enti inadempienti a seguito di diffida ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- c. richiedere ai Comuni che hanno partecipato alle riunioni tenutesi c/o Servizio Gestione Rifiuti in data 27-28-29 e 30 dicembre 2012, il rispetto degli impegni assunti con il SGR per l'attuazione delle procedure di loro competenza;
- d. provvedere all'attuazione dell'iter tecnico-amministrativo per predisporre e sottoscrivere le convenzioni, di cui alla DD n. DR4/52 del 16.05.2012, con i Comuni individuati;
- e. richiedere il massimo impegno all'Ufficio Attività Tecniche, nonostante le criticità organizzative, per la predisposizione ed attuazione degli atti tecnico-amministrativi di propria competenza;
- f. sollecitare le Autorità e le Direzioni regionali competenti, affinché siano messe a disposizione del SGR le adeguate risorse necessarie per provvedere al finanziamento dei progetti e degli interventi di bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come richiesto con nota del SGR prot.n. RA/292490 del 19.12.2012;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTI

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** i seguenti Allegati al presente provvedimento:
 - **Allegato 1** "REPORT al 22.10.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";
 - **Allegato 2** "Quadro riassuntivo siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";
 - **Allegato 3** "REPORT al 12.12.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";
2. **di provvedere** a
 - sollecitare e diffidare gli Enti che non hanno partecipato alle riunioni tenutesi c/o Servizio Gestione Rifiuti in data 27-28-29 e 30 dicembre 2012;
 - avviare le procedure sostitutive nei confronti degli Enti inadempienti a seguito di diffida ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 - richiedere ai Comuni che hanno partecipato alle riunioni tenutesi c/o Servizio Gestione Rifiuti in data 27-28-29 e 30 dicembre 2012, il rispetto degli impegni assunti con il SGR per l'attuazione delle procedure di loro competenza;
 - ad attuare l'iter tecnico-amministrativo per predisporre e sottoscrivere le convenzioni, di cui alla DD n. DR4/52 del 16.05.2012, con i Comuni individuati;
 - richiedere il massimo impegno all'Ufficio Attività Tecniche, nonostante le criticità organizzative, per la predisposizione ed attuazione degli atti tecnico-amministrativi di propria competenza;
 - sollecitare le Autorità e le Direzioni regionali competenti, affinché siano

messe a disposizione del SGR le adeguate risorse necessarie per provvedere al finanziamento dei progetti e degli interventi di bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come richiesto con nota del SGR prot.n. RA/292490 del 19.12.2012;

3. **di provvedere** all'attuazione di quanto richiamato al punto 2), anche in riferimento alla nota del SGR prot.n. RA/292490 del 19.12.2012, per gli interventi di cui alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'attuazione del Programma regionale POR-FESR 2007/2013, come da documento denominato: **Allegato 3** "REPORT al 12.12.2012 - Siti oggetto di Procedura di Infrazione - Direttive 75/442/CEE e s.m.i, 91/689/CEE e 1999/31/CE. Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05";
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, senza gli Allegati di cui al punto 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche in questo caso, per una più completa consultazione degli atti riferiti ai siti di discariche interessati, comprensivo degli Allegati di cui al punto 1).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE COMUNITARIE
PROGRAMMAZIONE PARCHI TERRITORIO
AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE 02.01.2013, n. DA21/1
Progetto "Isole eco-didattiche". Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d'igiene urbana aderenti. Liquidazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con la DGR n. 1013 del 29.10.2008 Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, la Regione Abruzzo ha approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo,

CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, associazioni ambientaliste ed aziende d'igiene urbana aderenti denominato "Isole eco-didattiche";

PREMESSO che il Protocollo d'Intesa è stato firmato dalle parti, ed in particolare dalla Regione Abruzzo, WWF Abruzzo, Legambiente Abruzzo, Comune di Lanciano, ASM Spa, Attiva Spa, Aciam Spa, Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. - Area Piomba - Fino, Consac Srl, F. LLI Notarantonio A&O Snc, Mantini Srl, Team Teramo Ambiente Srl, Tema Scrl, S.A.P.I. Srl, Sogesa Spa il giorno 18 dicembre 2009;

CONSIDERATO che all'art.2 del Protocollo d'Intesa, è previsto che la Regione Abruzzo, compartecipi all'attuazione del progetto

sperimentale con proprie risorse finanziarie, da corrispondere per il 70% all'invio della comunicazione di inizio attività, ed il 30% alla presentazione di documentato rendiconto, da parte delle scuole partecipanti al competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, delle spese sostenute per le iniziative realizzate;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DR4/174 del 30.09.2009 con al quale è stata impegnata, sul cap. 292210 dello stato di previsione e della spesa dell'esercizio finanziario 2009, la somma di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) IVA inclusa (impegno 3760/09), in favore delle scuole aderenti al progetto secondo la tabella che segue

	SCUOLA	GR. D'ISTRUZIONE
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	SEC. I GRADO
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	SEC. II GRADO
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	SC. PRIMARIA
	DIR. DID. CARSOLI	SC. PRIMARIA
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	SEC. I GRADO
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	SEC. II GRADO
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	SC. PRIMARIA
	S. SEC. VIRGILIO-CARLUCCI PESCARA	SEC. I GRADO
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	SEC. II GRADO
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	SC. PRIMARIA
	S.SEC. MAZZINI LANCIANO	SEC. I GRADO
	IST. COMPR FOSSACESIA	SEC. I GRADO
	L. SCIENT. "A.VOLTA" GUARDIAGRELE	SEC. II GRADO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DR4/75 del 10.05.2010 con al quale è stata liquidata secondo l'art. 2 del Protocollo "Isole Ecodidattiche" la somma complessiva di 10.080,00 (diecimilaottanta/00) IVA inclusa, quale 70% dell'intera somma prevista ed impegnata sul cap. 292210 dello stato di

previsione e della spesa dell'esercizio finanziario 2009, che ammonta ad Euro 14.400,00, ripartita per le 14 scuole aderenti al progetto ammonta ad Euro 720,00 (settecentoventi/00), a favore delle singole scuole come da tabella che segue, finalizzata all'avvio dell'attuazione del protocollo d'Intesa;

	INTESTAZIONE	COORDINATE BANCARIE CODICE IBAN	Euro
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	IT96Y0606076910CC0220009248	720,00
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	IT04K0847376820000000101833	720,00
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	IT34F0606015304 CC0780050020	720,00
L'AQUILA	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	IT27V0604040440000000040006	720,00
	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	IT42M0604003603000000110882	720,00
	DIR. DID. CARSOLI	IT19L0103040510000000410610	720,00

	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	IT74Q0832740670000000056600	720,00
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	IT4200624577240000000226890	720,00
	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	IT56M0624515481000000000148	720,00
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	IT53C0874777390000000031102	720,00
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	IT58A0605015598T20992290003	720,00
	S.SEC. MAZZINI LANCIANO	IT14C0605015598T20994090130	720,00
	IST. COMPR FOSSACESIA	IT 28M0605015598T20992790003	720,00
	L. SCIENT. "A.VOLTA" GUARDIAGRELE	IT 86T0605015598T20993490071	720,00

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DR4/41 del 12.04.2011 con al quale è stata liquidata secondo l'art. 2 del Protocollo "Isole Ecodidattiche" la somma complessiva di 3085,7 (tre mila e ottantacinque/7) IVA inclusa, quale 30% spettante ai sensi dell'art. 2 del Protocollo

d'Intesa, , diviso per le sole 10 scuole che hanno concluso e rendicontato il progetto, secondo l'art. 2 del protocollo d'Intesa denominato: "Isole eco-didattiche", divisa equamente fra le scuole secondo la tabella seguente

	INTESTAZIONE	COORDINATE BANCARIE CODICE IBAN	Euro
TERAMO	DIR. DID. 1° CIRCOLO GIULIANOVA	IT96Y0606076910CC0220009248	308,57
	IST. COMPR. CASTIGLIONE M.R.	IT04K0847376820000000101833	308,57
	IPSIASAR "L. DI POPPA" TERAMO	IT34F0606015304 CC0780050020	308,57
	DIR. DID. "A.GANDIN" AVEZZANO	IT27V0604040440000000040006	308,57
L'AQUILA	IST. SUP. COLECCHI L'AQUILA	IT42M0604003603000000110882	308,57
	DIR. DID. CARSOLI	IT19L0103040510000000410610	308,57
	IST. COMPR. PESCIASSEROLI	IT74Q0832740670000000056600	308,57
	DIR. DID. CEPAGATTI	IT4200624577240000000226890	308,57
PESCARA	DIR. DID. CEPAGATTI	IT4200624577240000000226890	308,57
CHIETI	DIR. DID. 3 ° CIRCOLO CHIETI	IT58A0605015598T20992290003	308,57
	IST. COMPR FOSSACESIA	IT 28M0605015598T20992790003	308,57

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DR4/134 del 25.11.2011 con al quale è stata liquidata secondo l'art. 2 del Protocollo "Isole Ecodidattiche" la somma complessiva di Euro 617,14 IVA inclusa, quale 30% spettante ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa, diviso equamente fra le scuole S.SEC. MAZZINI LANCIANO e L. SCIENT. "A.VOLTA" GUARDIAGRELE che hanno concluso e rendicontato il progetto;

RIBADITO che con la Determinazione Dirigenziale DR4/134 del 25.11.2011 si è stabilito che alle Scuole indicate nella tabella che segue, verrà liquidata la parte restante dopo aver ricevuto documentazione di conclusione del progetto e relativo rendiconto delle spese;

PESCARA	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	SEC. I GRADO
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	SEC. II GRADO

CONSIDERATE la nota del 13.12.2012 con prot. n. 5745/D13 acquisite al protocollo del SGR con n. RA/290060 del 18 l2. 2012 con le quali la Scuola ISIS "A.Di Savoia" POPOLI

sollecita la liquidazione; la nota prot. n. 2374 del 16.05.2012 acquisita al prot. del SGR RA/113879 del 17.05.2012 con la quale la

Scuola stessa ha inviato il rendiconto del progetto ;

CONSIDERATE la nota con prot. n. 90077/C23 del 1.12.2011 acquisite al protocollo del SGR con n. RA/253160 del 06.12.2011 inviata via mail con le quali la Scuola S. SEC. VIRGILIO - CARDUCCI PESCARA comunica rendicontazione finale a progetto concluso ;

PESCARA	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	SEC. I GRADO
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	SEC. II GRADO

DA

TO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della legge 136/2010 come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8 /2010 e n. 10/2010, ed eventuali e successive modificazioni ed interpretazioni;

PRESO ATTO che le singole scuole hanno comunicato le modalità di pagamento e le coordinate bancarie;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs.152/06 s.m.i.;

PESCARA	S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	SEC. I GRADO	308,57
	IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	SEC. II GRADO	308,57

- di imputare** la spesa complessiva di di Euro 617,14 IVA inclusa, quale 30% in favore delle 2 scuole indicate in tabella, sul Cap. 292210 in conto residui (codice S.I.O.P.E. 2137) dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, come da Determinazione Dirigenziale DR4/174 del 30.09.2009 (impegno 3760/09);
- di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della legge 136/2010 come interpretate dall'Autorità di

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione del 30% dell'intera somma prevista ed impegnata, solo per le scuole che hanno comunicato la conclusione del progetto e rendicontato le spese, che corrisponde complessivamente ad Euro 617,14 IVA inclusa e che ripartita per le scuole ammonta ad Euro 308,57 per ognuna , secondo l'art. 2 del Protocollo stesso come da tabella che segue;

TA la L.R. 45/07 s.m.i.;

VISTA la L.R. n.77/99 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espone in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- di liquidare** la somma complessiva di Euro 617,14 IVA inclusa, in favore delle scuole indicate in tabella successiva, quale 30% della somma prevista ed impegnata ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa Isole Ecodidattiche e ripartita come di seguito riportato:

Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, ed eventuali e successive modificazioni ed interpretazioni

- di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro Euro 617,14 IVA inclusa, IVA inclusa, quale 30% spettante ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'Intesa , diviso per le sole 2scuole che hanno concluso e rendicontato il progetto, secondo l'art. 2 del protocollo d'Intesa denominato: "Isole ecodidattiche", divisa equamente fra le scuole secondo la tabella seguente;

VIS

S. SEC. VIRGILIO-CARDUCCI PESCARA	IT56M062451548100000000148	308,57
IST. SUP. A. DI SAVOIA POPOLI	IT53C0874777390000000031102	308,57

5. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente determinazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE

DETERMINAZIONE 10.01.2013, n. DA21/3
D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - D.G.R. n. 777 del 11.10.2010 **avente per oggetto: « D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento». Sito ex-discarda RU nel Comune di PENNE (PE) in località "S.M. Mirabello", Scheda ARTA PE220007. Esclusione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Bonifica di siti contaminati", art. 242, comma 2;

VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., - Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 777 del 11.10.2010 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento»;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/78 del 17.02.2009, avente per oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Sito ex-discarda in località "S.M. Mirabello" nel Comune di PENNE (PE), individuato con codice ARTA PE220007. Approvazione del Piano di caratterizzazione";

VISTO il documento relativo ai risultati della Caratterizzazione, trasmesso dal Comune di PENNE (PE) con nota del 24.09.2010, prot. n. 15392 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 29.09.2010, prot. n. RA/181915;

PRESO ATTO del parere tecnico trasmesso dall'ARTA - Distretto Provinciale di Pescara con nota del 27.09.2012, prot. n. 7103 ed acquisito dal SGR in data 03.10.2012 con prot. n. RA/219927 nel quale si comunica di poter ritenere concluso il procedimento di caratterizzazione, richiedendo che:

- venga realizzato l'intervento di rimozione del terreno impattato od in alternativa sia prodotta l'analisi di rischio sito - specifica prevista dalle vigenti normative;
- nella prima campagna campionamento per il monitoraggio della falda sotterranea, venga effettuata la ricerca di tutti i parametri previsti dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. nel piezometro a valle;

- c. vengano chiarite le affermazioni in merito alla probabile presenza di percolato, emersa nel corso delle indagini preliminari nel sondaggio S3 non ché dei rifiuti al si sotto del piano di falda;
- d. vengano analizzati gli eventuali pericoli per l'ambiente derivanti dalla presenza dei rifiuti nella posizione attuale e, se necessarie, al fine di evitare qualsiasi rischio per l'ambiente ed i vicini corsi d'acqua superficiali, vengano programmate le azioni più opportune;

VISTO il documento relativo all'Analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito-specifica (AdR), trasmesso dal Comune di PENNE (PE) con nota del 24.09.2010 prot. n. 15392 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 29.09.2010 prot. n. RA/181915;

PRESO ATTO del parere della Conferenza dei Servizi del 13.12.2012, convocata dal S.G.R. con nota del 22.09.2012, prot. n. RA/263389, di cui al relativo verbale, in base al quale l'ARTA conferma l'assenza di rischio ed il tecnico di parte chiarisce che la presenza dell'ipotetico percolato segnalata in S3 non è stata confermata dalle successive determinazioni analitiche effettuate sia in fase di indagine preliminare che in fase di caratterizzazione su acque e terreni, e che pertanto si può ritenere che non sussistano pericoli per l'ambiente e che in ogni caso si procederà al monitoraggio con cadenza semestrale;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 8 dell'All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati dei siti nei quali l'AdR ha evidenziato il mancato superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di escludere** ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 242, commi 4 e 5 ed ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito ex discarica RU ubicato in località "S.M. Mirabello" Scheda ARTA PE220007, dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati;
2. **di stabilire** che per il sito in esame sia eseguito da parte del Comune di Penne, un monitoraggio con cadenza semestrale, i cui risultati saranno trasmessi agli Enti di competenza (Provincia di Pescara, ASL di Pescara, ARTA - Direzione Centrale, ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo);
3. **di redigere** il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di PENNE (PE);
4. **di inviare** il presente atto alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo, per quanto di propria competenza;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE

DETERMINAZIONE 15.01.2013, D21/5

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 dell'11.10.2010. Discarica pubblica dismessa in località "Bosco Motticce" nel Comune di San Salvo (CH), codice ARTA VS220018. Approvazione progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei rifiuti, intende realizzare interventi per la bonifica dei siti inquinati, ai fini della conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche dei suoli e delle altre matrici ambientali coinvolte;

RICHIAMATO il Documento Regionale di Programma della Regione Abruzzo relativo al P.T.T.A. 94/96 approvato con provvedimento di Consiglio Regionale n. 197/32 del 27/09/1994 ed integrato e modificato limitatamente al Settore "Gestione Rifiuti" con provvedimento del Consiglio Regionale del 14.11.1995;

DATO ATTO dell'Approvazione Ministeriale dell'Area Programmatica Bacini Idrografici e Mare Adriatico, Settore Gestione rifiuti, intervenuta il 14.12.1995 con Provvedimento del Ministero dell'Ambiente n. 21940/ARS/M/DI/VDA, ai sensi della delibera CIPE 21/12/1993, punto 5.1.3.2;

DATO ATTO che il richiamato Documento di programma individua nella Regione Abruzzo il Soggetto Pubblico titolare dell'intervento di cui alla scheda generale n. P2/C del Settore Rifiuti denominata "Bonifica aree contaminate";

RICHIAMATA la DGR n. 4013 del 07.11.1996 con la quale l'Organismo Collegiale ha individuato il Comune di San Salvo quale soggetto titolare della scheda identificativa specifica denominata P2/C4 per l'intervento nel Piano Triennale per la tutela Ambientale - P.T.T.A. 94/96 - Settore Rifiuti, facente riferimento al sito di discarica nel Comune di San Salvo (CH) in località "Bosco Motticce", individuato con codice ARTA VS220018;

RICHIAMATA la decisione della Commissione Europea n. CC12007IT162PO001 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007 - 2013;

RICHIAMATA la DGR n. 1191 del 29.11.2007 che ha adottato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR) in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema di gestione del Programma, i Referenti dei diversi Asse;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR4/52 del 16.05.2012, avente per oggetto: «DGR n. 1191 del 29.11.2007 - DGR n. 27 del 16.01.2012 - Programma POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 ASSE IV "Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati". Schema di convenzione per la concessione di contributi ai Comuni»;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE "Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati", che ha sostituito, a partire dal 17 febbraio 2012, la precedente normativa di cui alla Direttiva 85/377/CEE;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G. del 10.05.2002;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia

ambientale” ed in particolare la Parte II e Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” - art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati” ed in particolare l’art. 8 dell’All. 2 del Disciplinare tecnico per l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati, commi 8 e 9;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATA la DGR n. 1529 del 27.12.2006 e s.m.i., avente ad oggetto: “D. Lgs. 03.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1”; recepita con modifiche dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

RICHIAMATA la DD n. DN3/15 del 01.02.2007, avente per oggetto: “D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante: D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Pubblicazione allegati”, pubblicata nel BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007, disciplinare costituito da n. 7 articoli e n. 5 Allegati tecnici, di seguito indicati:

- Allegato tecnico 1 - Siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
- Allegato tecnico 2 - Siti industriali dismessi;
- Allegato tecnico 3 - Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale, contenente l’Appendice A (comprendente l’Appendice 1, l’Appendice 2 e l’Appendice 3);
- Allegato tecnico 4 - Altri siti;
- Allegato tecnico 5 - Anagrafe dei siti contaminati), contenente l’Appendice B;

VISTO in particolare, l’Appendice A dell’Allegato tecnico n. 3 alla DD n. DN3/15 del 01.02.2007, avente per oggetto il “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale”, relativo alle aree interessate dalla presenza di siti industriali dismessi, aree interessate da discariche RU dismesse ed aree interessate da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 257 del 19.03.2007, avente per oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 E s.m.i. - Norme in materia ambientale - Titolo V - Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”;

RICHIAMATA la DGR n. 777 del 11.10.2010 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell’Allegato Tecnico n. 3. “Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento»;

RICHIAMATO il comma 7 dell’Allegato Tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 e s.m.i. (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis... il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 3 dell’All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i. recante: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” che, indica i requisiti e la procedura per la validazione delle indagini di qualità ambientale effettuate da soggetto obbligato, di cui al comma 2 dello stesso articolo;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico” nella quale, in particolare, si stabilisce al punto 5 del dispositivo che: “... [omissis]... i Comuni interessati sono tenuti ad avviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, le fasi procedurali, successive

alla esecuzione delle indagini preliminari, previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC nelle matrici ambientali e, quindi, non si renda necessario l'effettuazione delle indagini preliminari stesse”;

VISTA la nota del Comune di San Salvo (CH), prot.n. 20606 dell'8.11.2002, con la quale si richiede l'intervento di indagine di caratterizzazione, ai sensi dell'ex D.M. n. 471/99 e dell'Ordinanza Dirigenziale n. DF/3/77/02 del 24.10.2002 del Servizio Gestione Rifiuti;

VISTO il documento: “Risultati di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica”, trasmesso dal Comune di San Salvo (CH), con nota prot.n. 15929 del 25.07.2007, acquisita dal SGR al prot.n. 14852/DN3 del 30.07.2007 e della successiva documentazione integrativa, trasmessa con nota prot.n. 20423 del 25.09.2008, acquisita dal SGR al prot.n. 23869/DN3 del 03.10.2008;

RICHIAMATA la D.D. n. 165 del 21.10.2010, avente per oggetto: « D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 e s.m.i. avente per oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinary tecnico per la gestione e l'aggiornamento”. Siti di discarica nel Comune di SAN SALVO (CH) in località Bosco Motticce, individuato con codice ARTA VS220018. Approvazione dei risultati dell'analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica»;

VISTO il documento: “Progetto dei lavori di Bonifica dell'ex discarica comunale in località Bosco Motticce”, inviato dal Comune di San Salvo (CH) in data 20.01.2011 ed agli atti del SGR, costituito da n. 14 elaborati, tra cui il quadro economico, come di seguito riportati:

- **Tav. 1** Relazione tecnico - illustrativa;
- **Tav. 2** Computo metrico estimativo;
- **Tav. 3** Elenco prezzo unitari;
- **Tav. 4** Planimetria aereofotogrammetrica con ubicazione della discarica;

- **Tav. 5** Restituzione rilievo stato di fatto con elaborazione a curve di livello;
- **Tav. 6** Planimetria di progetto con indicazione delle sezioni di regolarizzazione R.U.;
- **Tav. 7** Sezioni di regolarizzazione R.U. dalla 1 alla 18;
- **Tav. 8** Sezioni di regolarizzazione R.U. dalla 19 alla 39;
- **Tav. 9** Planimetria Generale;
- **Tav. 10** Sezione tipo - Capping di chiusura e regimazione acque meteoriche;
- **Tav. 11** Particolari costruttivi;
- **Tav. 12** Computo dei volumi;
- **Tav. 13** Analisi dei prezzi;
- **Tav. 14** Disciplinary descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, ha provveduto a convocare ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 45/07 e s.m.i. e legge n. 241/1990 e s.m.i., un'apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Distretto territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota prot.n. 12817/RA del 19.01.2011;

PRESO ATTO dei pareri espressi in conferenza dei servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 20.01.2011, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, conferenza che ha invitato il Comune a “omissis ... a completare l'invio della documentazione visionata nella presente conferenza ... omissis”;

VISTO il successivo documento avente per oggetto: “Progetto dei lavori di Bonifica dell'ex discarica comunale in località Bosco Motticce” inviato dal Comune di San Salvo (CH) in data 20.01.2011, a seguito di quanto emerso nella conferenza dei servizi tenutasi nella stessa data ed acquisito agli atti del SGR il 20.01.2011, registrato in seguito al prot.n. 17107 del 24.01.2011, costituito dai seguenti elaborati:

- **Tav. 1** - Relazione tecnico-illustrativa;
- **Tav. 4** - Planimetria aereofotogrammetrica con ubicazione della discarica;
- **Tav. 9** - Planimetria generale;
- **Tav. 10** - Sezione tipo - Capping chiusura e regimazione acque meteoriche.

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 29/2011 avente per oggetto: “Lavori di Bonifica

Ex Discarica comunale in località Bosco Motticce – Progetto Operativo”, trasmesso dal Comune di San Salvo (CH) in data 04.03.2011 ed acquisito dal SGR al prot.n. 56625/RA del 09.03.2011, anche in ottemperanza a quanto deciso in sede di conferenza dei servizi in data 20.01.2011;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al documento: *“Progetto dei lavori di Bonifica dell'ex discarica comunale in località Bosco Motticce”*, (scheda ARTA VS220018), espresso nella riunione del 20.01.2011;

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 03.08.2007 inerente: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.*;

PRESO ATTO della nota della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche europee, del 27.06.2011 prot.n. DCPC 4284 P-4.22.23, avente per oggetto: *“P.I. 2003/2077 Discariche illegali in Italia. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 26.04.2007 nella Causa C-135/05”*, acquisita dal SGR al prot.n. 136359/RA del 29.06.2011;

VISTA la nota prot.n. 0002899-U del 26.02.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di Sviluppo, agli atti del SGR, avente per oggetto: *“Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modifiche, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”*;

VISTA la nota prot.n. 1433 del 04.02.2010 della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea Bruxelles, agli atti del SGR, avente per oggetto: *“Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modifiche, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”*;

CONSIDERATO altresì, che il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), ha provveduto a richiedere al MATTM, con propria nota mail del 12.09.2011, agli atti del SGR, un apposito quesito in materia di applicazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA/VA) ai progetti di bonifica delle discariche dismesse;

PRESO ATTO della nota prot. DVA – 2011 – 0025870 del 13.10.2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), acquisita dal SGR al prot.n. RA/214720 del 19.11.2011, avente per oggetto: Applicabilità della Direttiva 85/337/CEE alle bonifiche dismesse. Riscontro mail del 12 settembre 2011” con la quale la Direzione Generale per le valutazioni ambientali ha indicato la procedura di V.I.A. per gli interventi effettuati nelle discariche con potenzialità >100.000 mc. e quella di assoggettabilità (V.A) per gli interventi che riguardano le discariche con potenzialità < 100.000 mc

RITENUTO di richiedere pertanto al Comune in cui è ubicato il sito di discarica dismessa, in relazione alle caratteristiche degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica, l'attivazione della procedura VIA, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;

RICHIAMATA la DGR 22.03.2002, n. 119 avente per oggetto: *“L.R. n. 11/1999, comma 6), art. 46 - Approvazione dei criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”* e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. 14 giugno 2002, n. 73 Speciale, che ha individuato a livello regionale gli organismi competenti e definito le linee guida per l'effettuazione delle procedure di VIA/VA;

RICHIAMATA la nota di trasmissione del 22.08.12 con la quale il Comune di San Salvo ha presentato lo studio di impatto ambientale

VISTO il parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d'impatto ambientale (CCR – VIA), reso con **giudizio n. 2118 dell'11.12.2012**;

CONSIDERATO pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta dal Comune di San Salvo (CH), non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 " *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTI

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 " *Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **APPROVARE** il progetto di bonifica della discarica dismessa, ubicata in località " *Bosco Motticce*" nel Comune di SAN SALVO (CH), codice ARTA VS220018, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:
 1. **Tav. 1** Relazione tecnico - illustrativa;
 2. **Tav. 2** Computo metrico estimativo;
 3. **Tav. 3** Elenco prezzo unitari;
 4. **Tav. 4** Planimetria aereofotogrammetrica con ubicazione della discarica;
 5. **Tav. 5** Restituzione rilievo stato di fatto con elaborazione a curve di livello;
 6. **Tav. 6** Planimetria di progetto con indicazione delle sezioni di regolarizzazione R.U.;
 7. **Tav. 7** Sezioni di regolarizzazione R.U. dalla 1 alla 18;
 8. **Tav. 8** Sezioni di regolarizzazione R.U. dalla 19 alla 39;
 9. **Tav. 9** Planimetria Generale;
 10. **Tav. 10** Sezione tipo - Capping di chiusura e regimazione acque meteoriche;
 11. **Tav. 11** Particolari costruttivi;
 12. **Tav. 12** Computo dei volumi;
 13. **Tav. 13** Analisi dei prezzi;
 14. **Tav. 14** Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
2. **di autorizzare** il Comune di San Salvo (CH) alla realizzazione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di cui al **punto 1)**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 45/07 e s.m.i., DGR n. 1529 del 27.12.2006;
3. **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è condizionata al rispetto delle determinazioni di cui alla conferenza dei servizi del 20.01.2011 ed è concessa nei limiti temporali massimi definiti dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo di bonifica approvato dal Comune di San Salvo e in relazione alla convenzione di cui alla D.D. n. DR4/52 del 16.05.2012;
4. **di obbligare** il Comune di San Salvo a prestare, prima dell'avvio dei lavori di bonifica della discarica dismessa, adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/07 e s.m.i.;
5. **di fare salvi** eventuali ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
7. **di stabilire** che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi;
8. **di redigere** il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di SAN SALVO (CH);
9. **di inviare** il presente atto alla Provincia di Chieti, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto sub provinciale di Vasto - San Salvo, all'AUSL di Lanciano-Vasto-Chieti.

10. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**